SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

510° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
5ª - Bilancio	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	76
Mafia	»	90
Schengen	»	91
Riforma amministrativa	»	92
·		
CONVOCAZIONI	Pag.	124

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1999

217^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO indi del Vice Presidente MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C05^a, 0023°)

Su proposta del presidente COVIELLO, e dopo interventi dei senatori FERRANTE, relatore per il disegno di legge di bilancio, MORO, MANTICA e VEGAS, si conviene di dedicare la seduta pomeridiana odierna alla discussione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e di passare, quindi, all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

IN SEDE REFERENTE

(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

 (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (limitatamente alle parti di competenza)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Replicano i relatori e il rappresentante del Governo.

26 Ottobre 1999 – 4 – 5^a Commissione

Il senatore GIARETTA, relatore per il disegno di legge finanziaria, non nega la fondatezza dei molti rilievi emersi nel dibattito in ordine all'esigenza – ancora in parte da soddisfare – di dotare il Paese di strumenti per poter fronteggiare, dopo aver raggiunto il traguardo della moneta unica, gli importanti problemi strutturali connessi al raggiunto obiettivo. D'altra parte, nonostante le critiche rivolte in modo specifico alla supposta mancanza di competitività nazionale del nostro Paese, occorre ricordare che nella classifica del World Economic Forum, l'Italia è passata, nel 1999, al trentacinquesimo posto, guadagnando significative posizioni. Né diverse considerazioni valgono circa la presunta mancanza di contenuti strutturali della manovra fiscale: non si può infatti negare tale connotazione alla politica tenuta dal Governo, la quale ha permesso di avviare significativi recuperi dell'evasione fiscale e ha posto le premesse, anche se è innegabile il permanere di certe asprezze nel rapporto fra fisco e contribuenti, per reprimere quei fenomeni di elusione fiscale che determinavano effetti ampiamente distorsivi sull'economia del Paese. La medesima connotazione strutturale è rintracciabile nella crescita della componente «giochi» rispetto alle maggiori entrate, componente la cui introduzione è servita anche a far emergere una fetta consistente di attività finanziarie che in precedenza si svolgevano «in nero».

Sul problema delle dismissioni immobiliari il relatore riconosce la necessità di esercitare una vigile attenzione sul loro andamento ed altresì di non attribuirvi risultati che potrebbero non essere immediatamente coincidenti con le attese sperate. Peraltro non si può dimenticare che il Governo raccoglie, oggi, il frutto di precedenti iniziative avviate nel settore.

Dopo aver ricordato i problemi ancora sul tappeto e la cui incompiuta soluzione può insidiare in maniera significativa l'allineamento del «sistema Italia» agli *standards* europei, quali la perdurante, disastrosa situazione della giustizia civile, ovvero l'insoddisfacente stadio cui sono giunte le privatizzazioni – in modo particolare per quanto attiene al mercato dell'elettricità e dell'energia – il relatore sottolinea che l'apertura della nuova fase politica, con una nuova maggioranza, delinea – a suo giudizio – una impostazione le cui caratteristiche di innovatività sono la risultante di una forma di positiva «contaminazione». Né la destra né la sinistra sono portatrici di ricette vincenti. I grandi temi da fronteggiare, in particolare quello della globalizzazione mondiale e del lavoro, aspettano ancora una risposta efficace. Occorre pertanto confrontarsi, con chiarezza, su progetti definiti e perseguirli con determinazione.

Il senatore FERRANTE, relatore per il disegno di legge di bilancio, prende atto che la discussione in Commissione finalmente ha ricondotto nella sede istituzionale propria il confronto sulla politica economica del Paese. Sulle questioni più specifiche emerse dal dibattito, il relatore Ferrante registra le difficoltà riscontrate per un effettivo decollo della programmazione negoziata, aspetto del quale non può non mettersi in rilievo la connessione con la necessità di una effettiva riforma della pubblica amministrazione: tale obiettivo deve essere perseguito con la massima determinazione. Inoltre – prosegue il relatore Ferrante – non sono da

condividere le pessimistiche considerazioni svolte dal senatore Mantica circa la manovra di bilancio: al contrario, i Governi che si sono succeduti in questa legislatura non hanno mancato di agire con impegno e con continuità lungo direzioni che oggi la manovra di bilancio si preoccupa di affinare ulteriormente. A riprova di tale assunto, non si può dimenticare che anche il Governatore della Banca d'Italia ha riconosciuto che la manovra finanziaria va nella direzione giusta e che, da dati forniti dal Ragioniere generale dello Stato, si può prendere atto con soddisfazione che il fabbisogno è inferiore di 14 mila miliardi rispetto a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Se, poi, si aggiungono i risultati raggiunti con l'efficace azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, non vi è dubbio che vi siano tutte le condizioni perché nel 2003 possano essere raggiunti gli obiettivi programmati.

Intervenendo in replica, il sottosegretario GIARDA ripercorre, con riferimento allo scambio di opinioni fra i senatori Vegas e Morando sulla cosiddetta «terza via» avvenuto nella seduta notturna del 20 ottobre scorso, il percorso ideologico che portò uno studioso cattolico come Vanoni a delineare, già nel 1943, la «terza via» come caratterizzata da una rigorosa politica di bilancio, con evidenti finalità antiinflattiva, da una politica degli investimenti pubblici finanziati con il risparmio pubblico, da tassi di interesse bassi, da stabilità dei prezzi e dal perseguimento degli obiettivi di giustizia sociale da realizzarsi mediante una stringente politica tributaria, il cui strumento principe veniva individuato, con una particolare enfasi, nell'imposta progressiva sul reddito.

Passando, quindi, ad esaminare la situazione attuale, il sottosegretario Giarda dà conto della crescita media annua della ricchezza, dal 1982 ad oggi. Il tasso medio in questione, che può essere valutato intorno al 2 per cento si quantifica, peraltro, in maniera differenziata nel periodo dal 1982 al 1990 in cui si attesta intorno al 4 per cento; nel periodo dal 1991 al 1997 in cui è dello 0 per cento e nel periodo dal 1998 al 2003, in cui la percentuale dovrebbe attestarsi al 2 per cento. È pertanto agevolmente desumibile che l'azione dei precedenti Governi, volta a diminuire progressivamente l'incidenza delle spese per interessi, è stata determinante per attribuire alla manovra finanziaria in corso quei connotati di ordinarietà che ne sono la caratteristica peculiare.

Altro aspetto da segnalare va rinvenuto nel contenimento delle imposte, mediante la riduzione delle aliquote, e nell'aumento delle detrazioni e del minimo imponibile. Inoltre, la legge finanziaria e il bilancio autorizzano finanziamenti per investimenti per 80 mila miliardi, come si desume dalle tabelle A e D della legge finanziaria e dall'articolato della legge di bilancio: tale risultato è stato reso possibile anche sulla base della previsione di utilizzare i fondi dell'Unione europea, e la cifra richiamata non è propagandistica né aleatoria. Per quanto attiene, poi, al finanziamento degli enti locali, il sottosegretario Giarda precisa che per corrispondere all'esigenza di rivedere al ribasso i tassi di interesse sui mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti – esigenza sollevata in particolare dal senatore Morando – la Cassa stessa procederà con autonoma decisione in tal senso, in applicazione di un impegno assunto dal Gover-

no a seguito di un atto di indirizzo parlamentare adottato all'unanimità presso la Camera dei deputati. In particolare, si prevede la riduzione intorno all'8 per cento dei tassi che attualmente si aggirano al di sopra del 10 per cento; mentre, in futuro, potranno essere prese in considerazione ulteriori riduzioni, con riferimento al costo medio di raccolta, senza dimenticare, peraltro, il costo in termini di entrata che ogni punto di riduzione dei tassi di interesse, in mancanza di specifiche norme di copertura, determina sul bilancio dello Stato. Infine il sottosegretario Giarda, dopo aver dichiarato che, con apposito emendamento del Governo, verrà prorogato all'anno 2000 il *bonus* per l'acquisto di libri di testo scolastici, conclude auspicando che nel prosieguo dell'esame i problemi già emersi nel corso della discussione possano trovare una soluzione adeguata.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

218^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli esteri Ranieri, per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

 (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (limitatamente alle parti di competenza)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente COVIELLO, avverte che l'esame dei disegni di legge prosegue disgiuntamente. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti al disegno di legge di bilancio 5^a.4.TAB.4.4, 5^a.4.TAB.4.6, 5^a.4.TAB.4.7, 5ª.6.TAB.6.1, 5ª.6.TAB.6.2 (limitatamente alla tabella A del disegno di finanziaria), 5^a.7.TAB.7.2, 5^a.8.TAB.8.1, 5°.8.TAB.8.2, 5^a.8.TAB.8.3, 5^a.8.TAB.8.4, 5^a.8.TAB.8.5, 5^a.8.TAB.8.6, 5^a.8.TAB.8.7, 5^a.8.TAB.8.8, 5^a.8.TAB.8.9, 5°.8.TAB.8.11, 5^a.8.TAB.8.10, 5^a.8.TAB.8.13, 5^a.8.TAB.8.14, 5^a.8.TAB.8.15, 5^a.8.TAB.8.16, 5^a.9.TAB.9.1, 5^a.9.TAB.9.2, 5^a.9.TAB.9.3, 5^a.9.TAB.9.4, 5^a.9.TAB.9.5, 5^a.9.TAB.9.6, 5^a.9.TAB.9.7, 5^a.9.TAB.9.8, 5^a.9.TAB.9.9, 5^a.9.TAB.9.10, 5°.9.TAB.9.11, 5^a.9.TAB.9.12, 5^a.9.TAB.9.13, 5^a.9.TAB.9.14, 5^a.10.TAB.10.2, 5^a.10.TAB.10.3, 5^a.10.TAB.10.1, 5^a.10.TAB.10.4, 5°.10.TAB.10.6, 5^a.10.TAB.10.7, 5^a.10.TAB.10.8, 5^a.10.TAB.10.5, 5^a.10.TAB.10.9, 5^a.10.TAB.10.10, 5^a.10.TAB.10.11, 5^a.10.TAB.10.12, 5°.16.TAB.16.1, 5^a.11.TAB.11.2, 5^a.16.TAB.16.2, 5°.16.TAB.16.3, 5^a.16.TAB.16.4, 5^a.16.TAB.16.5, 5^a.16.TAB.16.6.

Si passa all'illustrazione degli altri emendamenti.

Il senatore VEGAS fa presente che l'emendamento 5ª.2.TAB.2.1 non dovrebbe essere trattato in sede di Commissione bilancio in quanto riguarda modifiche compensative all'interno di diverse tabelle.

Il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 5^a.2.TAB.2.1; illustra poi gli emendamenti 5^a.2.TAB.2.2, per la razionalizzazione dell'intervento relativo alla spesa per libri di testo, 5^a.2.TAB.2.3, che consente l'applicazione del contratto nel comparto della scuola e 5^a.2.TAB.2.4, per la sistemazione finanziaria di competenze assegnate al Ministero del Tesoro.

Dopo che il senatore VEGAS ha illustrato gli emendamenti 5^a.4.TAB.4.1, 5^a.4.TAB.4.2, 5^a.4.TAB.4.3 e 5^a.4.TAB.4.5, finalizzati a incrementare le risorse del Ministero di grazia e giustizia per la lotta alla criminalità, sono dati per illustrati gli emendamenti 5^a.2.TAB.2.5, 5^a.5.TAB.5.1, 5^a.5.TAB.5.2, 5^a.6.TAB.6.2, 5^a.7.TAB.7.1, 5^a.8.TAB.8.12, 5^a.9.TAB.9.12*bis*, 5^a.11.TAB.11.1, 5^a.11.TAB.11.4, 5^a.11.TAB.11.3 e 5^a.18.TAB.18.1.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere favorevole del RELATORE e dopo che il senatore VEGAS ha preannunciato il proprio voto contrario su tutti gli emendamenti presentati dal Governo vengono accolti gli emendamenti 5^a.2.TAB.2.2, 5^a.2.TAB.2.3 e 5^a.2.TAB.2.4.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alle valutazioni del Governo e il rappresentante del GOVERNO ha formulato parere contrario l'emendamento 5^a.2.TAB.2.5 viene respinto.

Il sottosegretario GIARDA esprime avviso contrario sugli emendamenti 5ª.4.TAB.4.1, 5ª.4.TAB.4.2, 5ª.4.TAB.4.3, e 5ª.4.TAB.4.5, in quanto alla giustizia risulteranno assegnate adeguate risorse con un emendamento al disegno di legge finanziaria.

Con il parere contrario del RELATORE sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 5^a.4.TAB.4.1, 5^a.4.TAB.4.2, 5^a.4.TAB.4.3, e 5^a.4.TAB.4.5.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alle valutazioni del Governo e che il sottosegretario GIARDA ha formulato avviso contrario, viene respinto l'emendamento 5^a.5.TAB.5.1.

Il relatore FERRANTE invita a ritirare l'emendamento 5^a.5.TAB.5.2, osservando che risulta presentato un ordine del giorno su cui preannuncia il proprio parere favorevole; invita altresì a ritirare l'emendamento 5^a.6.TAB.6.2.

Il senatore MORANDO fa propri e ritira gli emendamenti 5ª.5.TAB.5.2 e 5ª.6.TAB.6.2.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alle valutazioni del Governo e il sottosegretario GIARDA ha espresso avviso contrario, viene respinto l'emendamento 5^a.7.TAB.7.1.

Il relatore FERRANTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5^a.8.TAB.8.12 e 5^a.9.TAB.9.12bis, che prevedono un incremento del capitolo relativo al Club alpino italiano proponendo due diverse coperture.

Il sottosegretario GIARDA dichiara di preferire la copertura relativa al Ministero dei trasporti ed invita quindi a ritirare l'emendamento 5^a.8.TAB.8.12.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 5^a.8.TAB.8.12.

Con il voto favorevole del senatore TAROLLI a nome dei rappresentanti del Polo viene quindi accolto l'emendamento 5^a.9.TAB.9.12bis.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alle valutazioni del Governo e il sottosegretario GIARDA ha espresso avviso contrario, l'emendamento 5^a.11.TAB.11.1 viene respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e accolti gli emendamenti 5^a.11.TAB.11.4 e 5^a.18.TAB.18.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene respinto l'emendamento 5^a.11.TAB.11.3.

Il senatore MORANDO fa proprio e illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000,

in considerazione del ruolo che le associazioni nazionali della emigrazione italiana rappresentate nel Consiglio degli italiani all'estero – Cgie saranno chiamate a svolgere in vista della preparazione della Conferenza mondiale degli italiani nel mondo ed in particolare nel raccordo che queste realizzano tra la realtà del nostro Paese e le comunità dei nostri connazionali nella prospettiva dell'esercizio di voto all'estero,

impegna il Governo

ad erogare a partire dall'anno finanziario 2000 contributi alle associazioni nazionali aventi le caratteristiche sopra descritte da ripartire con i criteri di attribuzione previsti dall'*ex* capitolo 3571, determinati dal Ministero degli affari esteri e dalla Direzione Generale Emigrazione Affari Sociali (DGEAS), sentito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero – Cgie».

0/4237/1/5a

Lauricella, Barrile, Besostri

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole e il GO-VERNO ha espresso avviso contrario, l'ordine del giorno n. 1 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 1.2, 3.100 (limitatamente al capoverso 4), 3.104, 3.107, 3.112, 3.115, 3.120, 3.69, 3.61, 3.121, 3.31, 3.37 (limitatamente ai capoversi 2 e 3), 3.42, 3.124, 3.29, 3.28, 3.0.6, 3.0.2, 5.44, 5.41, 5.42, 5.7 e 5.33.

- Si illustrano gli emendamenti riferiti all'articolo 1.
- Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 1.1.
- Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 1.3.
- Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.
- Il senatore MANTICA illustra gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il senatore VEGAS passa quindi ad illustrare gli emendamenti 2.0.3, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.4.

- Il relatore, senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.6.
- Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 2.2.
- Il PRESIDENTE dà quindi conto degli emendamenti 2.1 e 2.3.
- Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
- Il senatore CÒ illustra tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 3.
- II PRESIDENTE dà conto degli emendamenti 3.103, 3.20, 3.21, 3.67, 3.72, 3.23 e 3.22.
- Il senatore POLIDORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.100, per la parte dichiarata ammissibile, 3.99, 3.60 e 3.79.
- Il senatore MARINO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 3.102, 3.104 e 3.101.
 - Il senatore MANTICA illustra l'emendamento 3.50.
- Il senatore VEGAS rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.4. Dà per illustrato l'emendamento 3.51 ed illustra l'emendamento 3.8.
- Il PRESIDENTE dà quindi conto degli emendamenti 3.33, 3.105, 3.25, 3.24 e 3.62.
 - Il senatore MARINO illustra l'emendamento 3.106.
- II PRESIDENTE dà conto degli emendamenti 3.27, 3.26, 3.32, 3.107, 3.108 e 3.34.
- Il senatore VEGAS rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.52.
- Il senatore RIPAMONTI rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 3.71 e 3.70 e, facendolo proprio, illustra l'emendamento 3.63.
- Il senatore MARINO rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.110 e illustra l'emendamento 3.111.
 - Il PRESIDENTE dà conto degli emendamenti 3.109 e 3.113.
 - Il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento 3.1.
 - Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 3.46.
- Il presidente COVIELLO dà conto degli emendamenti 3.91, 3.92, 3.116, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.122, 3.123, 3.97, 3.11, 3.14, 3.98, 3.125, 3.126, 3.130, 3.128, 3.127, 3.59, 3.9, 3.36, 3.3, 3.19 e 3.0.1.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 3.65, 3.64, 3.68 e 3.66.

Il senatore MORANDO fa proprio ed illustra l'emendamento 3.35.

Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 3.114, 3.117, 3.118, 3.119 e 3.129.

Il senatore FIGURELLI illustra gli emendamenti 3.45, 3.44 e 3.43.

Il senatore MANTICA illustra gli emendamenti 3.54, 3.55, 3.56, 3.48, 3.57, 3.58 e 3.47.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 3.17, 3.18, 3.7, 3.12, 3.15, 3.6, 3.10, 3.5, 3.13, 3.16, 3.05, 3.04 e 3.03.

Il senatore MUNDI illustra gli emendamenti 3.41, 3.37 (nella parte non dichiarata inammissibile) e 3.38.

Il senatore GRILLO illustra gli emendamenti 3.73, 3.74 e 3.75.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 3.2.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 3.30 (cui dichiarano di aggiungere firma i senatori CÒ, MARINO e CRESCENZIO).

Si passa all'emendamento aggiuntivo proposto dopo l'articolo 4: il presidente COVIELLO dà conto dell'emendamento 4.0.1.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 5. Il PRESIDENTE ricorda la declaratoria di inammissibilità per motivi di copertura sugli emendamenti 5.44, 5.41 e 5.42, e per materia sugli emendamenti 5.7 e 5.33.

Il presidente COVIELLO dà conto degli emendamenti 5.25, 5.26, 5.24, 5.32, 5.54, 5.2, 5.3, 5.27, 5.45, 5.46, 5.39, 5.28, 5.6, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.0.1.

Il senatore MANTICA dà per illustrati gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16.

Il senatore MARINO dà per illustrati gli emendamenti 5.34, 5.37, 5.35, 5.36, 5.38, 5.40, 5.43 e 5.100.

Il senatore FIGURELLI illustra gli emendamenti 5.49, 5.48, 5.51, 5.50, 5.53 e 5.52.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti 5.18, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 5.23 e 5.22 (al quale aggiunge firma).

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 6.2, 6.6 e 6.0.1.

Il senatore MANTICA rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore CÒ rinuncia all'illustrazione di tutti gli emendamenti da lui presentati e riferiti all'articolo 6.

Il senatore RIPAMONTI, dopo averli fatti propri, rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 6.17 e 6.5.

Il senatore POLIDORO rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 6.15.

Il senatore MARINO rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 6.16.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 6.3.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti già illustrati a partire dall'articolo 1 e con l'eccezione dell'articolo 2 che sarà votato alla fine in quanto in esso sono richiamate le tabelle allegate.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore VEGAS annuncia il voto contrario della sua parte politica dopo un'integrazione del sottosegretario GIARDA all'illustrazione già effettuata dell'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia annunciato dal senatore VEGAS, l'emendamento 1.3, posto ai voti è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sull'emendamento 3.40 esprimono parere contrario tanto il RELA-TORE quanto il sottosegretario GIARDA. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Posto ai voti, è del pari respinto, con il parere contrario del RELA-TORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.76.

Il PRESIDENTE fa proprio l'emendamento 3.103 sul quale il RE-LATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore MORANDO fa propri gli emendamenti 3.20 e 3.21. Su entrambi gli emendamenti il RELATORE e il rappresentante del GO-VERNO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti sono respinti.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 3.67.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore Cò ritira l'emendamento 3.83.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 3.81 è respinto.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio l'emendamento 3.100 ed accogliendo un invito del RELATORE lo ritira.

Sull'emendamento 3.72 il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario GIARDA si dichiara favorevole soltanto alla soppressione dell'ultimo inciso.

Il PRESIDENTE, facendo proprio l'emendamento, lo modifica nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.72 (nuovo testo) risulta accolto.

Dopo averlo fatto proprio il senatore MORANDO, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 3.23.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.77, 3.22, 3.102 e 3.50.

Accogliendo un invito al ritiro rivoltogli dal RELATORE, il senatore CÒ ritira l'emendamento 3.82.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio l'emendamento 3.99.

Mentre il RELATORE si rimette alle valutazioni della Commissione, il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento in questione.

Il senatore MONTAGNINO ritira, pertanto, l'emendamento 3.99 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.4, 3.60 e 3.79.

Sull'emendamento 3.33, fatto proprio dal senatore FERRANTE, il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO che esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori MARINO, CÒ e GRILLO, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio l'emendamento 3.105 e che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, l'emendamento posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.78.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.25, 3.24, 3.101, 3.51 e 3.80.

Il senatore RIPAMONTI, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 3.62.

Sull'emendamento 3.8 il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO che, pur dichiarando di condividere in linea di principio l'emendamento, esprime tuttavia parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori MANTICA, MORO, AZZOLLINI, MARINO, FERRANTE e CÒ, l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.84, posto ai voti, è respinto.

Su invito del relatore GIARETTA, il senatore MARINO accetta di accantonare l'emendamento 3.106 fino alla votazione dell'emendamento 3.32.

Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario sugli emendamenti 3.27, 3.85, 3.26, 3.52 e 3.88 che, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il relatore GIARETTA si rimette al Governo sugli emendamenti 3.106, 3.71 e 3.32, sui quali il sottosegretario GIARDA si dichiara contrario, rilevando che la norma emendata attiene all'edilizia non residenziale.

La Commissione respinge, in un'unica votazione, gli emendamenti 3.71 e 3.32, di contenuto identico.

Dopo che il relatore GIARETTA ha invitato a ritirare l'emendamento 3.106 e il senatore MARINO ha dichiarato di mantenerlo, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

RELATORE e GOVERNO contrari, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 3.108, 3.34, 3.86 e 3.70.

Il senatore MARINO ritira, su invito del relatore GIARRETTA, l'emendamento 3.110.

RELATORE e GOVERNO contrari, l'emendamento 3.109 è respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.63 e 3.111, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione in un'unica votazione dopo che RELATORE e GO-VERNO hanno espresso parere contrario.

Con i pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, gli emendamenti 3.87, 3.89 e 3.113 sono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Il relatore GIARETTA invita i presentatori degli emendamenti 3.90, 3.46 e 3.65 a convergere sull'emendamento 3.64, di cui propone una riformulazione, osservando, altresì, che, ferma restando la soppressione del comma 2-sexies, è necessario eliminare la clausola di copertura finanziaria gravante sulla tabella A in quanto superflua.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 3.65 ed accetta di riformulare l'emendamento 3.64 nei termini richiesti dal relatore.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 3.90, mentre il senatore FIGU-RELLI mantiene l'emendamento 3.46.

L'emendamento 3.46, con i pareri contrari di RELATORE e GO-VERNO, è respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.64 (nuovo testo), che riceve il parere favorevole del sottosegretario GIARDA, il senatore VEGAS dichiara voto contrario: l'operazione di accelerazione delle dismissioni è infatti sacrificata al trasferimento della sua gestione ad altro soggetto.

L'emendamento 3.64 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione; indi, su invito del RELATORE, sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 3.35, 3.114, 3.45, 3.91, 3.92, 3.116 e 3.44.

Il relatore GIARETTA si rimette al Governo 3.117, sul quale il sottosegretario GIARDA si dichiara contrario.

L'emendamento 3.117 è respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,05.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4237 sono pubblicati nell'Allegato 3-I.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4236

Art. 1.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato».

1.1 IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«È consentito un incremento straordinario di investimenti pubblici pari al massimo al 5 per cento del ricorso al mercato finanziario programmato, per progetti che si ammortizzano entro quindici anni. Tale opportunità sarà soggetta, per ogni progetto ipotizzato, alla approvazione dell'Unione europea, in considerazione del limite posto all'indebitamento».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

1.2 Toniolli, Asciutti

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di provvedimenti di riduzione del carico fiscale».

1.3 VEGAS, AZZOLLINI, COSTA, D'ALÌ, VENTUCCI

Art. 2.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 delle seguenti:

A) COMPENSAZIONE n. 1:

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: - 400; 2001: -500;

2002: - 600;

Ministero della giustizia:

2000: -40;

2001: -50;

2002: - 60;

Ministero degli affari esteri:

2000: -100;

2001: -100;

2002: -50;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -100;

2001: - 150;

2002: - 200;

Ministero dell'interno:

2000: - 50;

2001: - 60;

2002: -40;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100;

2001: - 150;

2002: - 150;

Ministero della difesa:

2000: -10;

2001: -40;

2002: - 50;

Ministero delle politiche agricole e forestali: 2000: -20:2001: - 20; 2002: -260;Ministero del commercio con l'estero: 2000: -10;2001: -20;2002: -20;Ministero della sanità: 2000: -530;2001: - 550; 2002: -520;Ministero per i beni e le attività culturali: 2000: -10;2001: -30;2002: -10;Ministero dell'ambiente: 2000: -40;2001: -30;2002: -30;Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 2000: -40:2001: - 40:

B) COMPENSAZIONE n. 2:

2002: -70.

Alla tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 45 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

C) COMPENSAZIONE n. 3:

Alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

```
2000: - 500;
2001: - 400;
2002: - 300;
```

```
Ministero dei lavori pubblici:
  2000: -100;
  2001: -300;
  2002: -200;
Ministero dei trasporti e della navigazione:
  2000: -50;
  2001: -200;
  2002: -250;
Ministero delle comunicazioni:
  2000: -100;
  2001: - 100;
  2002: -100;
Ministero delle politiche agricole forestali:
  2000: -400;
  2001: -200;
  2002: -200;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
  2000: -50:
  2001: - 50;
  2002: -50;
Ministero per i beni e le attività culturali:
  2000: -20;
  2001: -20;
  2002: -10;
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
  2000: -100;
  2001: - 100;
  2002: -100;
Ministero dell'ambiente:
  2000: -30;
  2001: -40;
  2002: -20.
```

D) COMPENSAZIONE n. 4:

Alla tabella B, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 45 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

E) COMPENSAZIONE n. 5:

Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti in misura pari al 30 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

F) COMPENSAZIONE n. 6:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-bis. - (Nuove norme in materia di autenticazione delle firme). - 1. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703 del medesimo codice.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commercialisti o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere altresì alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonchè agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile".

- 2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni".
- 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce i diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore, per il 2000, a 500 miliardi di lire ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti a qualsiasi titolo dallo Stato ai comuni».

G) COMPENSAZIONE n. 7:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-ter. - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative). – 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Analoghe disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonchè alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

H) COMPENSAZIONE n. 8:

Alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 10 per cento.

I) COMPENSAZIONE n. 9:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-quater - (Nuove norme di regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale). – 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1999, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 2000, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

- 2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 2000. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.
- 3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo

delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al comma 5, alle partite debitorie più remote.

- 4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni di cui al comma 3 costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.
- 5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 2000, apposita domanda a ciascun ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonchè la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.
- 6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.
- 7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 100.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione».

L) COMPENSAZIONE n. 10:

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, corrisposti da enti gestori di

forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

M) COMPENSAZIONE n. 11:

La spesa autorizzata al comma 2 dell'articolo 36, per gli anni 2000 e 2001, è ridotta del 40 per cento. L'ammontare di tale riduzione è reintegrato dalle eventuali maggiori disponibilità risultanti dalla lotta all'evasione e, in particolare, dalle maggiori somme autoliquidate a tale titolo rispetto a quelle indicate nel DPEF o nella sua nota di variazione; a tal fine ulteriori maggiori disponibilità sono utilizzabili ancora per l'anno 2000.

2.0.10 SILIQUINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZ-ZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, da utilizzare a favore di fondi speciali costituiti da CONFIDI, istituiti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ed a favore di tutte le fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.4.

2.0.11 SILIQUINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZ-ZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

- 2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.
- 3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.
- 4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitati ai beni strumentali per natura».

Conseguentemente alla tabella A, apportate le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

```
2000: - 500.000;
2001: - 850.000;
2002: - 950.000;
```

Ministero delle finanze:

```
2000: - 4.700.000;
2001: - 5.000.000;
2002: - 6.000.000;
```

Ministero della giustizia:

```
2000: - 70.000;
2001: - 100.000;
2002: - 140.000;
```

Ministero degli affari esteri:

```
2000: - 160.000;
2001: - 130.000;
2002: - 130.000;
```

Ministero della pubblica istruzione:

```
2000: - 350.000;
2001: - 350.000;
2002: - 350.000;
```

Ministero dell'interno:

```
2000: - 90.000;
2001: - 90.000;
2002: - 90.000;
```

```
Ministero dei trasporti e della navigazione:
  2000: -100.000;
  2001: -250.000;
  2002: -250.000;
Ministero della difesa:
  2000: -50.000;
  2001: -150.000;
  2002: -310.000;
Ministero delle politiche agricole e forestali:
  2000: -7.000;
  2001: -3.000;
  2002: -3.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
  2000: -100.000;
  2001: -150.000;
  2002: - 150.000;
Ministero del commercio con l'estero:
  2000: -10.000;
  2001: -20.000;
  2002: -20.000;
Ministero della sanità:
  2000: -100.000;
  2001: -100.000;
  2002: -100.000;
Ministero per i beni e le attività culturali:
  2000: -25.000;
  2001: -35.000;
  2002: -10.000;
Ministero dell'ambiente:
  2000: -60.000;
  2001: -70.000;
  2002: -35.000.
```

2.0.3 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio, è istituito un fondo di lire 500 miliardi annue da destinare ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.
- 2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000; 2001: - 750.000; 2002: - 500.000.

2.0.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai lavoratori, provenienti da zone in cui il tasso di disoccupazione sia superiore alla media nazionale, che trovano occupazione in territori non compresi nelle predette zone, è riconosciuto per un periodo massimo di due anni un contributo alla mobilità relativo alle spese di soggiorno, nel limite massimo di 500 miliardi di lire, determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000; 2001: - 750.000; 2002: - 500.000.

2.0.2 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG per il loro intero ammontare, entro il limite complessivo di lire 2.000 miliardi per l'anno 2000, 1.500 miliardi per il 2001 e 1.000 miliardi per il 2002».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

> 2000: - 2.000.000; 2001: - 1.500.000; 2002: - 1.000.000.

2.0.4 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 6, nell'allegato n. 1, richiamato, sostituire la voce relativa all'articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1998 con la seguente: «Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)».

Al medesimo allegato n. 1, sopprimere le voci relative a:

l'articolo 3 della legge n. 675 del 1977;

l'articolo 14 della legge n. 46 del 1982;

l'articolo 9 della legge n. 752 del 1982;

l'articolo 17 della legge n. 752 del 1982;

l'articolo 18 della legge n. 130 del 1983, l'articolo 9 della legge n. 193 del 1984, la legge n. 317 del 1991 e l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994;

l'articolo 11, commi 15 e 16, della legge n. 41 del 1986 e l'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174;

l'articolo 15, comma 23, della legge n. 67 del 1988;

l'articolo 7, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989;

l'articolo 3 della legge n. 221 del 1990;

l'articolo 9 della legge n. 221 del 1990;

gli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge n. 317 del 1991;

l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993;

il decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994;

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 266 del 1997;

l'articolo 6, comma 1, della legge n. 266 del 1997;

l'articolo 8, comma 5, della legge n. 266 del 1997;

l'articolo 14 della legge n. 266 del 1997;

l'articolo 16, comma 1, della legge n. 266 del 1997;

l'articolo 57, comma 2, della legge n. 449 del 1997.

2.6 IL RELATORE

Al comma 6, nell'allegato n. 1 richiamato, alla voce relativa alla legge n. 49 del 1985 aggiungere: «Art. 17. – Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione».

2.2 Pasquini

Al comma 6, nell'allegato n. 1 richiamato, alla voce relativa alla legge n. 49 del 1985 aggiungere: «Art. 17. – Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione».

2.1 Montagnino

Al comma 6, nell'allegato n. 1 richiamato, aggiungere la seguente voce: «Legge 18 febbraio 1992, n. 162, art. 3 – Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso».

2.3 Castelli, Moro

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

1) All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i sosggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonchè sostituire all'articolo 3, comma 144, lettera e) e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le altre: «fra il 3,5 e il 7,5».

- 2) All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il comma 194 è sostituito dal seguente:
- «194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1º settembre 1985 al 30 giugno 1991, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e sulle somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1º gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in sei rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».
- 3) Le detrazioni per spese mediche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annue.
- 4) All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:
- «29. A decorrere dal 1º gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emisisoni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
- 5) A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

- 6) A decorrere dal 1º gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
 - 7) Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

```
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
```

Ministero delle finanze:

```
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000».
```

- 8) All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole: «2,7 per cento», «2,5 per cento», «2 per cento», «1,5 per cento», rispettivamente con le seguenti: «4,5 per cento», «4 per cento», «3,7 per cento» e «3,5 per cento».
- 9) Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

```
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
```

- 10) 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
- 2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
- 3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.76

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», inserire le seguenti: «, sentiti gli enti previdenziali interessati,».

3.103 Gubert

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «definiscono», inserire le seguenti: «, previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare.».

3.20

DE LUCA Michele, DUVA

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «ulteriori».

3.21 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari», inserire le seguenti: «principalmente ad uso non residenziale».

3.67 Bortolotto

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «beni e diritti immobiliari» inserire le seguenti: «prioritariamente ad uso abitativo».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici», inserire le seguenti: «in relazione al solo patrimonio immobiliare ad uso non residenziale».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «anche in deroga alle leggi vigenti», e le altre: «e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e agli obblighi a carico degli stessi». Dopo le parole: «programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari» inserire le seguenti: «principalmente ad uso non residenziale».

Al capoverso 2-quater, dopo le parole: «alienati singolarmente,» aggiungere le seguenti: «a cooperative di inquilini o, in via subordinata»; dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Gli stessi soggetti, devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, ad applicare ai conduttori i criteri previsti all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sopprimere il comma 2-novies.

3.100 Polidoro, Zilio

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti,» e le altre: «e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi».

3.72 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, alinea 2-ter, sopprimere le parole: «e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi».

3.72a (Nuovo testo) DE LUCA Athos, DOLAZZA, D'ALESSANDRO PRI-SCO, BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti» dopo la parola: «condizione», inserire le seguenti: «anche in deroga a norme vigenti, stabilita esplicitamente dagli stessi programmi di dismissioni» dopo la parola: «stessi», inserire le seguenti: «quali condizioni di miglior favore per il conduttore rispetto alla disciplina generale delle locazioni di immobili urbani».

3.23 DE LUCA Michele, DUVA

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.77 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme vigenti».

3.22 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme vigenti».

3.102 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme vigenti».

3.50 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: «indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi», con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in merito a modalità, tempi e ogni altra condizione, compresi i diritti attribuiti ai conduttori e agli obblighi a carico degli stessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonché del decreto del 4 agosto 1999 e la circolare del 26 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.82 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria».

3.99 Polidoro, Zilio

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria».

3.4 Vegas, Azzollini, D'Alì, Costa, Ventucci

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria».

3.60 Polidoro, Zilio

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria».

3.79 Gambini, Pasquini, Polidoro

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «e gli obblighi a carico degli stessi», inserire il seguente periodo: «Restano salvi i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

3.33 Falomi

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al conduttore è comunque riconosciuto il diritto di prelazione sull'alloggio occupato qualora nel medesimo comune egli non disponga di altra abitazione idonea alle esigenze sue e della sua famiglia».

3.105 Gubert

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: «intervenendo con poteri sostitutivi» fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.78

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: «, intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'Ente nell'esecuzione del programma».

3.104 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità dello stato, stabilita esplicitamente dagli stessi programmi di dismissioni».

3.25 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

3.24 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

3.101 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

3.51 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.80 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali», al capoverso 2-quater secondo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali».

3.62 Pieroni, Boco

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate».

3.8 Toniolli, Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Asciutti

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter possono essere alienati singolarmente ovvero in uno o più lotti, in via prioritaria ai conduttori che hanno esercitato il diritto di prelazione e a cooperative di inquilini, ovvero a uno o più intermediari scelti con procedure competitive. Nel caso l'alienazione avvenga tramite intermediari, gli stessi corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Gli stessi soggetti devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.106 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato» ed aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, stabilita esplicitamente dagli stessi programmi di dismissioni».

3.27 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo, periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.85

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

3.26 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

3.52 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: «alienati singolarmente» inserire le seguenti: «a cooperative di inquilini».

3.71 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO

Al comma 1, capoverso 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: «alienati singolarmente» inserire le seguenti: «a cooperative di inquilini».

3.32 FALOMI, MARINO

Al comma 1, capoverso 2-quater, alla fine del terzo periodo, inserire le seguenti parole: «Qualora il valore di mercato sia riconosciuto sovrastimato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la differenza da corrispondere è ridotta dell'importo della sopravvalutazione».

3.107 Gubert

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Qualora essi siano rivenduti singolarmente, è garantito il diritto di prelazione del conduttore dell'alloggio; qualora essi siano rivenduti in lotto e vi siano conduttori dell'alloggio privi di altro alloggio idoneo alla famiglia nel medesimo comune, tali conduttori possono esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo tale da coprire complessivamente le eventuali minori entrate derivanti dal conseguente frazionamento del lotto».

3.108 Gubert

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Gli stessi soggetti devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.34 Falomi

Al comma 1, capoverso 2-quater, quarto periodo, sostituire le parole da: «l'intermediario corrisponde la differenza» fino a: «precedente calcolata su tale differenza» con le seguenti: «e con le modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente e intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare».

3.86 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli stessi soggetti, devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.70 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta» ,inserire le seguenti: «, formulata secondo i criteri di cui alla lettera b) del comma 1».

3.110 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «alienare singolarmente», inserire le seguenti: «anche in modo frazionato, tenendo conto della presenza negli immobili di conduttori che non abbiano la disponibilità nel medesimo comune di altro alloggio idoneo per la loro famiglia».

3.109 Gubert

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole da: «; con le stesse modalità...» fino alla fine del periodo.

3.63 PIERONI, BOCO

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere dalle parole: «con le stesse modalità» fino alla fine del periodo.

3.111 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole da: «con le stesse modalità» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole: «con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva».

3.89 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

3.112 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche in deroga alle norme vigenti, l'ente venditore, ai
fini della determinazione del prezzo di vendita dei singoli beni da alienare, può avvalersi di società di consulenza immobiliare ovvero di professionisti iscritti all'albo degli ingegneri ed architetti che, sotto la propria responsabilità, rilasciano apposita asseverazione».

3.1 IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e la scelta del notaio, laddove sul medesimo territorio operino più notai, avvenga con procedura casuale».

3.113 Gubert

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.90

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le medesime modalità e i medesimi termini stabiliti per i beni immobili di interesse storico artistico di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

3.46 Figurelli

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere gli ultimi due periodi; sopprimere altresì il capoverso 2-sexies.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportate le seguenti variazioni:

2000: - 20.000; 2001: - 17.500; 2002: -

3.65 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di cui all'articolo 32 della citata legge n. 448 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse stori-

co-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata si provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali».

Sopprimere altresì il capoverso 2-sexies.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportate le seguenti variazioni:

2003: - 20.000; 2004: - 17.500; 2005: -

3.64 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «Qualora all'entrata in vigore della presente legge il regolamento di cui all'articolo 32 della legge ancora n. 449 predetta ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».

Inoltre, sopprimere l'alinea 2-sexies.

3.64a (Nuovo testo)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, FIGURELLI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, quarto periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «dagli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali entro novanta giorni».

3.35 Passigli

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, quarto periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.114 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere, infine, le seguenti parole: «decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate fino a concorrenza.

3.45 Figurelli

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.

3.115

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: «può essere alienato» con le altre: «è considerato inalienabile».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.91 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-sexies.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.92 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-sexies, sopprimere il primo periodo.

3.116 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-sexies, sopprimere il primo periodo.

3.44 Figurelli

Al comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, inserire il seguente: «2-sexies-bis. All'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "vendita degli alloggi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelli facenti parte di immobili di pregio, definiti nella contrattazione fra Enti previdenziali e Sindacati degli inquilini, come previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,"».

3.117 Marino, Albertini

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.93 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-septies, all'alinea, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può» con le seguenti: «e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono:».

3.43 Figurelli

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera a), sopprimere le parole: «scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

3.118 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

3.53 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera b), sopprimere le parole da: «il Ministro del tesoro» fino a: «ai fini dell'operazione di cartolarizzazione».

3.94 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

3.119 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-septies, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

3.54 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.95

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.17 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 1, capoverso 2-octies, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La scelta del concessionario avviene mediante gara pubblica».

3.18 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.

3.55 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies

3.120 Marino, Albertini

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies

3.69 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, Cò, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.96 Cò Crippa, Russo Spena

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-nonies.

3.61 Bortolotto

Al comma 1, capoverso 2-nonies, primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 29 febbraio» con le seguenti: «alla data del 30 giugno».

3.121 Marino, Albertini

Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole: «29 febbraio 2000» con le seguenti: «30 giugno 2000».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.

3.56 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, capoverso 2-decies, primo periodo, dopo le parole: «agli enti previdenziali» aggiungere le seguenti: «ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi».

3.41 Mundi, Napoli Roberto, Lauria, Cimmino, Nava

Al comma 1, capoverso 2-decies, primo periodo, dopo le parole: «agli enti previdenziali» aggiungere le seguenti: «ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi».

3.122 Besostri

Al comma 1, capoverso 2-decies, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «che li destinano al Fondo di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

3.31 Pizzinato

Al comma 1, capoverso 2-decies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è definita sulla base degli effettivi introiti, la quota dei proventi di competenza dell'INPS da attribuire alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

3.123 Montagnino, De Luca Michele, Pelella, Battafarano

Al comma 1, capoverso 2-decies, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati, con esclusione dell'INPDAI, su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli investimenti immobiliari e mobiliari rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

A decorrere dal 1º gennaio 2000 il medesimo interesse è corrisposto dal Tesoro sulle somme a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già soggette ad accreditamento su conti di tesoreria vincolati intesati all'INAIL.

Gli interessi corrisposti dal Tesoro ai sensi dei due periodi precedenti, in relazione alle somme accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL, sono in ogni caso destinati a corrispondenti misure di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.4.

3.48 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati, con esclusione dell'INPDAI, su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli investimenti immobiliari e mobiliari rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

A decorrere dal 1º gennaio 2000 il medesimo interesse è corrisposto dal Tesoro sulle somme a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già soggette ad accreditamento su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL. Gli interessi corrisposti dal Tesoro ai sensi dei due periodi precedenti, in relazione alle somme accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL, sono in ogni caso destinati a corrispondenti misure di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati, con esclusione dell'INPDAI, su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli investimenti immobiliari e mobiliari rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

A decorrere dal 1º gennaio 2000 il medesimo interesse è corrisposto dal Tesoro sulle somme a titolo di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già soggette ad accreditamento su conti di tesoreria vincolati intestati all'INAIL.

Gli interessi corrisposti dal Tesoro ai sensi dei due commi precedenti, in relazione alle somme accreditate su conti di tesoreria cinvolati intestati all'INAIL, sono in ogni caso destinati a corrispondenti misure di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

3.37 Mundi

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente:

«Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria accreditati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema di tesoreria unica».

3.42 Napoli Roberto, Mundi, Lauria, Cimmino, Nava

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «sulle giacenze il Ministero del tesoro» sino alla fine, con le seguenti: «sulle gia26 Ottobre 1999 – 49 – 5^a Commissione

cenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

```
2000: - 500.000;
2001: - 500.000;
2002: - 500.000.
```

3.73 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al tasso di interesse annuo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998 e successivi aggiornamenti».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18, il comma 11.

3.12 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 1, capoverso 2-decies, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «; sulle giacenze» sino alla fine del capoverso, con le seguenti: «; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corrisponde un interesse pari al tasso di interesse annuo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998 e successivi aggiornamenti».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE n. 1:

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

```
2000: - 1.039.904;
2001: - 1.755.754;
2002: - 1.903.804;
```

Ministero delle finanze:

```
2000: - 9.336.235;
2001: - 9.919.021;
2002: - 11.519.021;
```

Ministero delle giustizia:

2000: - 136.437; 2001: - 198.537; 2002: - 278.537;

Ministero degli affari esteri:

2000: - 320.179; 2001: - 253.278; 2002: - 260.778;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: - 688.369; 2001: - 735.273; 2002: - 735.273;

Ministero dell'interno:

2000: - 174.450; 2001: - 193.000; 2002: - 163.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 118.000; 2001: - 253.000; 2002: - 253.000;

Ministero della difesa:

2000: - 94.790; 2001: - 373.999; 2002: - 629.999;

Ministero delle politiche agricole:

2000: - 14.250; 2001: - 7.250; 2002: - 7.250;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: - 209.600; 2001: - 309.600; 2002: - 309.600; Ministero del commercio con l'estero:

2000: - 200.000; 2001: - 40.000; 2002: - 40.000;

Ministero della sanità:

2000: - 199.250; 2001: - 202.200; 2002: - 198.400;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: - 48.870; 2001: - 69.370; 2002: - 22.500;

Ministero dell'ambiente:

2000: - 120.376; 2001: - 136.676; 2002: - 70.876;

Ministero dell'univrsità e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: - 190.000; 2001: - 190.000; 2002: - 155.000.

3.57 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzolini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole: «sulle giacenze il Ministero» sino alla fine, con le seguenti: «sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 400.000; 2001: - 300.000; 2002: - 100.000.

3.11 Lauro

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «sulle giacenze» sino alla fine, con le seguenti: «sulle giacenze il Tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

3.124 Montagnino, Bedin

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «al rendimento» sino a: «1999» con le seguenti: «al tasso medio, per operazioni identiche ed analoghe, calcolato dal consulente finanziario di cui al comma 2-ter».

3.29 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-decies, sostituire le parole da: «al rendimento» sino a: «1999» con le seguenti: «al tasso medio per operazioni identiche ed analoghe».

3.28 DE LUCA Michele

Al comma 1, dopo il capoverso 2-decies, aggiungere il seguente:

«2-decies-bis. Per la definizione del prezzo di vendita degli immobili di pregio, definiti nella contrattazione fra Enti previdenziali e sindacati degli inquilini come previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, non si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.68 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

3.14 Bettamio, Bucci, Minardo

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, per la copertura, si vede l'emendamento 3.40.

3.98 Cò, Crippa, Russo Spena

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il rendimento dei proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato ad investimenti mobiliari i cui rendimenti annuali confluiranno in un fondo di rotazione finalizzato ad incentivare i datori di lavoro dei settori industria, artigianato, terziario e altre attività impegnati nella realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le modalità di effettuazione degli investimenti sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL».

3.74 Grillo, Ventucci

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi dei presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato ad investimenti mobiliari i cui rendimenti annuali confluiranno in un fondo di rotazione finalizzato ad incentivare i datori di lavoro dei settori dell'industria, artigianato, terziario e altre attività impegnati nella realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le modalità di effettuazione degli investimenti sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL».

3.125 Montagnino, Castellani

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato a misure di riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL le aliquote di riduzione con riferimento al tasso tecnico considerato per la determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.126 Montagnino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il rendimento dei proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato a misure di riduzione dei premi dovuti ai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla base degli effettivi introiti, sono determinate annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, le aliquote di riduzione con riferimento al tasso di rendimento die proventi annuali della vendita, al netto del tasso tecnico considerato per la determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.75 Grillo, Ventucci

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento o di riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.2 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del presente articolo sono destinati» inserire le seguenti: «all'assicurazione del danno biologico e degli infortuni in itinere, di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.30 Pizzinato, Pelella, Larizza, Maconi, Duva

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del settore industria», con le seguenti: «dei settori di attività produttive e di servizio per i quali opera l'INAIL».

3.130 Gubert

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria», con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, a condizione che abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni o vi provvedano entro il 30 giugno 2000».

3.66 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.129

MARINO, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.128 DE CAROLIS

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.127 Tarolli, Zanoletti

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.59 ZILIO, MONTAGNINO, LARIZZA, RIPAMONTI, MACONI, NIEDDU

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.58 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.15 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «per gli iscritti alla gestione del settore industria» con le seguenti: «per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.9 Sella di Monteluce

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore».

3.6 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore».

3.36 Gambini, Pasquini, Polidoro

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del settore industria» aggiungere le seguenti: «e dell'agricoltura».

3.3 Bettamio, Bucci, Minardo

Al comma 2, dopo la parola: «industria» aggiungere le seguenti: «nonchè al finanziamento delle spese di cui all'articolo 55, comma 1, lettere *l*) e *q*), della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.19 DE LUCA Michele

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso che l'Ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'Ente venditore; sulle giacenze il Tesoro applica tassi di interesse annuo corrispondenti a quelli di mercato in relazione all'entità delle giacenze stesse e, comunque, non inferiori al tasso di interesse annuo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica».

3.10 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero» sino alla fine con le seguenti: «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita».

3.47 Pontone, Turini, Demasi, Mantica, Maceratini, Curto, Pedrizzi, Bosello, Collino

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero», fino alla fine, con le seguenti: «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita».

3.5 Vegas, Azzollini, D'Alì, Costa, Ventucci

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero», fino alla fine, con le seguenti: «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita».

3.38 Mundi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I proventi derivanti dalla vendita delle partecipazioni mobiliari, degli immobili e delle aziende di proprietà degli Enti locali non sono soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria unica».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 1.000.000; 2001: - 550.000; 2002: - 500.000».

3.13 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La valutazione di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato»

3.16 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, numero 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
- 2. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
- 3.0.6 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, numero 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
- 2. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con *handicap* con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annue che abbiano a carico tre o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

2. A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.0.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve concedere prelazione sulla vendita ai comuni nel cui territorio insistono aree dismesse dall'attività produttiva sulle quali sono stati realizzati interventi di edilizia economica e popolare ed opere pubbliche e di pubblico interesse».

3.0.3 Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

- 1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.
- 2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività e lo comunica all'interessato.
- 3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».
- 3.0.2 Vegas, Mantica, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

- 1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
- a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di venti anni, in rate mensili, senza interessi, previa iscrizione ipotecaria a garanzia dalla parte del prezzo dilazionata».

3.0.1 Scivoletto

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rivalutazione cespiti quartieri fieristici)

1. I soggetti pubblici e privati assoggettabili all'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che possiedano quartieri fieristici anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale ri-

sultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori correnti.

2. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 1 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 1. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.
4.0.1 SELLA DI MONTELUCE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40. 5.25 Cò, Crippa, Russo Spena

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40. 5.26 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.8 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.34 Marino, Albertini

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

5.24 Bortolotto, Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

5.32 Polidoro, Zilio

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

5.54 Bortolotto

Al comma 3, capoverso 99, sostituire dalle parole: «In detti programmi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «In detti programmi vengono altresì stabiliti i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione».

5.37 Marino, Albertini

Al comma 3, capoverso 99, secondo periodo, dopo le parole: «, ... gli obblighi a carico degli stessi.», inserire le seguenti: «In detti programmi, quando si tratti di terreni agricoli di proprietà dello Stato, sono previste, anche nell'ambito delle risorse all'uopo preordinate del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, particolari incentivazioni alla imprenditoria giovanile in agricoltura e alle relative produzioni di qualità in senso ecocompatibile».

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.2 Pastore, Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.9 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.35 Marino, Albertini

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali», nonché, al sesto periodo, sostituire la parola: «competitive», con la seguente: «concorsuali».

5.18 Pieroni, Boco

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

5.3 Pastore

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: «, anche non compresi nei programmi,».

Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate fino a concorrenza.

5.48 Figurelli

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: «in deroga alle norme di contabilità di Stato».

5.10 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, dopo le parole: non compresi nei programmi, sono alienati» sopprimere le seguenti: «in deroga alle norme di contabilità di Stato».

5.36 Marino, Albertini

Al comma 3, capoverso 99, quinto periodo, dopole parole: «al diritto sul bene», inserire le seguenti: «nonchè alla regolarità urbanistica ed a quella fiscale» e, dopo le parole: «di titolarità del diritto», aggiungere le seguenti: «e di regolarità urbanistica e fiscale».

5.4 Pastore, Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 3, capoverso 99, sesto periodo, sostituire le parole da: «possono essere alienati a uno o più intermediari» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono alienati da comuni nel cui territorio è ubicato il bene da alienare con conseguente compartecipazione agli utili del comune stesso in misura non inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita del bene».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento».

5.45 Gubert

Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento e la scelta del notaio avviene con procedura casuale tra quelli operanti in loco».

5.46 Gubert

Al comma 3, capoverso 99, dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente: «Qualora il valore di mercato sia riconosciuto sovrastimato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la differenza da corrispondere è ridotta dell'importo della sopravvalutazione».

5.44 Gubert

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere dalle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio...» fino alla fine del periodo.

5.17 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere l'ultimo periodo.

5.38 Marino, Albertini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«99-bis. La disposizione di cui al comma 99 si applica anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola, prevedendo, nella definizione del relativo programma di alienazione, il concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. I suddetti beni sono alienati dallo Stato al prezzo per ettaro corrispondente al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura praticati, determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma».

5.39 Bedin, Preda, Piatti, Scivoletto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.28 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 4, capoverso 100, primo periodo, dopo le parole: «al diritto sul bene», inserire le seguenti: «nonchè alla regolarità urbanistica ed a quella fiscale» e, dopo le parole: «di titolarità del diritto», aggiungere le seguenti: «e di regolarità urbanistica e fiscale».

5.5 Pastore, Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 4, capoverso 100, secondo periodo, dopo le parole: «20 per cento», aggiungere le seguenti: «, a meno che la parte acquirente non richieda espressamente al notaio di procedere alla verifica di quanto dichiarato dallo Stato, nel qual caso gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento».

5.6 Pastore

Al comma 4, capoverso 100, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per l'alienazione o il conferimento di beni immobili sottoposti a tutela, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze procedono di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

5.51 Figurelli

Al comma 4, capoverso 100, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

5.40 Marino, Albertini

Al comma 4, capoverso 100, ultimo periodo, sopprimere le parole: «; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.

5.11 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 4, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo.

5.41 Marino, Albertini

Al comma 4, capoverso 100, ultimo periodo, sopprimere le parole: «; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate fino a concorrenza.

5.50 Figurelli

Al comma 4, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo, nonchè al comma 8, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica
 (3.1.2.36 – cap. 2504/p):

```
2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - ;
```

- Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - cap. 2504/p):

```
2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - ;
```

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130):

```
2000: - 25.000;
2001: - 25.000;
2002: - :
```

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività
 promozionale (4.1.2.1 – Istituto commercio estero – cap. 2101):

```
2000: - 25.000;
2001: - 25.000;
2002: - :
```

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

– Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 – cap. 1263):

```
2000: - 300.000;
2001: - 300.000;
2002: - »
```

5.19 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo, nonchè al comma 8, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000; 2001: - 700.000; 2002: - »

5.20 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti: «Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali».

Inoltre, al comma 8, capoverso 100, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 800.000; 2001: - 700.000; 2002: - »

5.21 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, capoverso 100, sostituire le parole: «può essere alienato» con le seguenti: «è inalienabile».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.29 Cò, Crippa, Russo Spena

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.30 Cò, Crippa, Russo Spena

Sopprimere il comma 8.

5.42 Marino, Albertini

Al comma 8, al primo periodo del capoverso 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» inserire le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali,».

5.23 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 8, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.12 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 8, capoverso 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.43 Marino, Albertini

Al comma 8, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «appositamente costituite:» inserire le seguenti: «e garantite da primari istituti bancari».

5.13 Mantica, Maceratini, Curto, Pedrizzi, Bosello, Collino

Al comma 8, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,».

5.14 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 8, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «competitive» con la seguente: «concorsuali».

5.22 Pieroni, Boco

Al comma 8, capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi».

5.1 Toniolli, Vegas, Azzollini, Ventucci, D'Alì, Costa, Asciutti

Al comma 8, capoverso 1, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: «Per l'alienazione o il conferimento di beni immobili sottoposti a tutela i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze procedono di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

5.53 Figurelli

Al comma 8, capoverso 1, nono periodo, sopprimere le parole: «; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.57.

5.15 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Al comma 8, capoverso 1, nono periodo, sopprimere le parole: «; decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato».

Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 7 sono aumentate fino a concorrenza.

5.52 Figurelli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è sostituito dal seguente:

"8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Al momento in cui le stesse, per effetto del medesimo comma 7, risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda di rinnovo e fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22"».

5.7 Gambini, Pasquini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze armate previsto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 settembre 1999, n. 266, il Governo è delegato a procedere, con appositi decreti legislativi, a piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni. Tempi, modalità, criteri, procedure e prezzi di vendita saranno definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2000».

5.33 TAROLLI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.57.

5.16 Mantica, Vegas, Tarolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Curto, Pedrizzi

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: - 30.000; 2001: - 30.000; 2002: - 30.000. Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.31 Cò, Crippa, Russo Spena

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di immobili da dismettere in favore di altre amministrazioni statali, il Ministero della difesa concorda con le amministrazioni stesse l'importo da trasferire a tale scopo nel proprio stato di previsione attraverso variazioni compensative di bilancio, da disporre con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

5.0.1 Besostri

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.1 Mantica, Maceratini, Curto, Pedrizzi, Bosello, Collino

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.7 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.8 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.4 BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.17 Bortolotto

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.15 Polidoro, Zilio

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.5 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, PRISCO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.9 Cò, crippa, Russo Spena

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.16 Marino, Albertini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione» aggiungere le seguenti: «alle stesse condizioni in atto al momento della vendita e per un periodo non inferiore ai venti anni».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40 6.10. Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «la procesuzione della locazione» aggiungere le seguenti: «; per gli alloggi occupati da ultra 65enne o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap, in caso di mancato esercizio della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà in tal caso i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertito in quello di usufruttario, con i relativi vincoli e vantaggi».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.11 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.12 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «a parità di prezzo» inserire le seguenti: «definito dall'ufficio tecnico erariale».

6.13 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al medesimo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "non possono essere ceduti a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), cje risultino liberi. Gli alloggi liberi di cui al comma 2, lettera a), possono essere ceduti all'ente locale che li utilizza per i fini e gli scopi dell'edilizia residenziale pubblica"».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.14 Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

6.18

Cò, Crippa, Russo Spena

Al comma 2, dopola lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. I soggetti assegnatari di alloggi di cui al comma 2, lettera a), che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo restando l'obbligo del rilascio condotto a titolo di locazione al momento dell'effettiva assegnazione del nuovo alloggio."».

6.3 Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse derivanti dalle discussioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione, al netto di quanto spettante per le attività svolte da eventuale società incaricata delle attività di discussione ovvero decurtati gli oneri sostenuti per la discussione, al Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA, di cui all'articolo 31».

6.2 Mantica, Maceratini, Curto, Pedrizzi, Bosello, Collino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Ferrovie dello Stato SpA è autorizzata a concedere, con apposite convenzioni, in comodato d'uso alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, beni immobili, o una parte di essi, costituenti dotazione delle stazioni o delle fermate, presidiate o non presidiate, per la gestione di sportelli informativi relativi alle attività delle ONLUS medesime, servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori, servizi bar e ristorazione, depositi bagagli e, più in generale,per l'espletamento di servizi per cuinon sia necessario l'intervento di personale tecnico della Ferrovia dello Stato Spa. Gli enti cessionari hanno l'obbligo di provvedere alla ordinaria manutenzione degli immobili ricevuti in comodato. La convenzione deve specificare obblighi, temi e condizioni della cessione in comodato».

6.6 Sarto

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su «Le problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale»

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati - Seguito dell'esame ed approvazione del documento conclusivo) (R033 004, B40^a, 0033^o) (R048 000, B40^a, 0003^o)

La Commissione prosegue l'esame della proposta di documento conclusivo, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dà quindi la parola al relatore.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, richiama sinteticamente gli aspetti salienti della proposta di documento conclusivo, illustrando brevemente anche gli aspetti che hanno formato oggetto di alcune limitate riformulazioni da lui apportate alla proposta iniziale.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) chiede al relatore di integrare il documento con riferimento al problema del deficit di legittimazione democratica delle istituzioni comunitarie in un quadro che comunque valorizza il significato della dimensione europea in cui viene a collocarsi la riforma federalista. Inoltre riterrebbe opportuno affermare il concetto dell'eccessiva articolazione dei livelli di rappresentanza elettiva attualmente presenti nell'ordinamento.

Annuncia comunque voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) è dell'avviso che debba in qualche modo essere affermata l'esigenza di un impegno forte delle regioni nella realizzazione del progetto federalista al di là di ogni forma di centralismo regionale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, integra il testo presentato con ulteriori riformulazioni che accolgono le proposte emendative del deputato Duca e del senatore Pizzinato, nonché con un ulteriore inciso concernente l'esigenza, con riferimento ai piccoli comuni, di contemperare l'applicazione del principio di sussidiarietà con il diritto dei cittadini di fruire di servizi pubblici di adeguata qualità.

La Commissione infine approva la proposta di documento conclusivo predisposta dal relatore, come integrata dalle modifiche apportate (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Esame nuovo testo C. 5857 Governo, C. 5518, C. 5684

(Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge C. 5857.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il testo di cui si tratta risulta dall'esame, svolto in sede referente dalla Commissione lavoro della Camera, del disegno di legge di iniziativa governativa C. 5857, recante modifiche alla legge n. 146 del 1990, che regolamenta il diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici locali.

Dopo aver sinteticamente esposto i principi che ispirano il provvedimento, si sofferma sui profili di competenza della Commissione.

Al riguardo osserva che la normativa in esame assume rilevanza sotto diversi aspetti: da un lato, trattandosi di disciplina dello sciopero dei servizi pubblici essenziali, essa concerne anche i servizi di pertinenza delle regioni che abbiano il carattere della essenzialità (primi fra tutti il servizio sanitario e il trasporto locale): peraltro è chiaro che in questa

materia, trattandosi di normativa concernente un diritto fondamentale del lavoratore previsto dalla parte prima della Costituzione, la competenza è, fuor di dubbio, del legislatore nazionale. D'altro canto, le regioni sono interessate anche in virtù degli obblighi su di esse gravanti nei confronti dell'utenza, in quanto siano titolari del servizio pubblico interessato dallo sciopero: anche da questo punto di vista, la competenza è del legislatore statale, tenuto conto del fatto che si pongono a carico delle regioni obblighi che sono strumentali alla tutela di diritti fondamentali dei cittadini. Infine, vi è un ulteriore profilo di rilevanza, che attiene ai poteri delle regioni. L'attuale disciplina, contenuta nell'articolo 8, in tema di precettazione, stabilisce che il presidente della regione e i sindaci siano consultati dal prefetto prima di emanare le ordinanze di precettazione. Il nuovo testo dell'atto Camera 5857, mantenendo in capo al Presidente del Consiglio e al prefetto (a seconda dell'ampiezza del conflitto) il potere di ordinanza, ne ridefinisce in modo innovativo la procedura di esercizio, nel senso di prevedere sempre il tentativo di conciliazione, fallendo il quale l'autorità competente dispone le misure del caso (tra cui, eventualmente, il differimento o la riduzione di durata dello sciopero), conformandosi di regola alle proposte formulate dalla Commissione di garanzia. Si deve quindi rilevare che questo testo, non prevedendo più la consultazione del presidente della Giunta regionale nell'anzidetta procedura di precettazione, appare in qualche modo riduttivo del ruolo che le regioni vanno assumendo nell'ordinamento a seguito della recente legislazione di decentramento.

Pertanto, il Presidente propone alla Commissione di esprimere sul nuovo testo dell'atto Camera 5857 parere favorevole con una osservazione che, con riferimento all'articolo 8, concernente la disciplina della precettazione, evidenzi la necessità di valorizzare adeguatamente il ruolo delle regioni nelle procedure di composizione dei conflitti aventi rilevanza regionale o infraregionale.

Dopo un intervento del deputato Eugenio DUCA (DS-U), che rileva la difficoltà di attribuire le competenze prefettizie in capo ad organi regionali, prende la parola il senatore Antonio PIZZINATO (DS), che osserva come la gestione dei conflitti debba già oggi ritenersi di competenza delle regioni, mentre in rapporto al potere prefettizio di ordinanza, si configura una funzione consultiva del presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato. Si sofferma quindi su una questione di carattere più generale, che investe propriamente il merito del provvedimento. Egli ritiene che il problema dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici sia comunque di non facile soluzione anche per la compresenza di una molteplicità di soggetti operanti nell'ambito di ciascun servizio pubblico con propri specifici contratti collettivi di lavoro aventi scadenze tra loro diverse, onde sarebbe opportuno pervenire da un lato a un allineamento temporale delle diverse discipline contrattuali, dall'altro alla creazione di apposite authorities per le attività di servizio pubblico presso cui collocare in posizione di «comando» tutto il personale. In tal senso egli ricorda uno studio svolto anni fa dal CNEL, rimasto peraltro senza seguito.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse dal dibattito, formula conclusivamente la seguente proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera n. 5857, recante "Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali";

considerato in via generale che il problema dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici appare comunque di non facile soluzione anche per la compresenza di una molteplicità di soggetti operanti nell'ambito di ciascun servizio pubblico con propri specifici contratti collettivi di lavoro aventi scadenze tra loro diverse, onde sarebbe opportuno pervenire da un lato a un allineamento temporale delle diverse discipline contrattuali, dall'altro alla creazione di apposite *authorities* per le attività di servizio pubblico presso cui collocare in posizione di "comando" tutto il personale;

ritenuto inoltre, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, che in coerenza con la recente legislazione di decentramento debba essere adeguatamente considerato il ruolo dei presidenti delle regioni sia nelle procedure di composizione dei conflitti, sia come organo consultivo nella eventuale successiva adozione delle ordinanze di precettazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 8, concernente la disciplina della precettazione, appare necessario valorizzare adeguatamente il ruolo delle regioni nelle procedure di composizione dei conflitti aventi rilevanza regionale o infraregionale. Si ritiene inoltre necessario mantenere la previsione della previa consultazione del presidente della regione da parte del prefetto nell'ambito della procedura di adozione delle ordinanze di precettazione».

La seduta termina alle ore 14,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera:

Ordinamento federale della Repubblica (seguito esame C. 5467 cost., C. 5671, C. 5695 cost., C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost., C. 5874, C. 5888 cost., C. 5918 cost., C. 5919 cost., C. 5947 cost., C. 5948 cost., C. 5949 cost., C. 6044 cost.).

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE ATTUALI DELLA TRANSIZIONE COSTITUZIONALE: DAL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO ALLO STATO FEDERALE

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(Relatore: Tarcisio Andreolli, senatore)

SOMMARIO

1.	Premessa	Pag.	80
2.	I lavori della Commissione		81
3.	Le questioni emerse nel corso delle audizioni		81
4.	Conclusioni		86

1. Premessa

Nel corso di questa legislatura la Commissione per le questioni regionali ha svolto una prima indagine conoscitiva - conclusasi con l'approvazione del documento conclusivo il 17 febbraio 1998 – nella quale ha inteso compiere una riflessione sulle prospettive del regionalismo aperte dalla cosiddetta riforma Bassanini. Il clima politico in cui si è svolta l'indagine era caratterizzato da una forte aspettativa che la riforma ordinamentale in atto con i decreti delegati di decentramento amministrativo potesse trovare un suggello nella (allora) progrediente riforma costituzionale. Il brusco arresto di questa, quando la Camera aveva ormai approvato il complesso di articoli riferito alla forma federale dello Stato, ha radicalmente mutato la metodologia delle riforme. Già nel convegno promosso dalla Commissione il 29 luglio dello scorso anno per presentare i risultati dell'indagine veniva autorevolmente avanzata l'ipotesi di ritornare a battere il percorso riformatore mediante singoli interventi, tesi comunque a disegnare un mosaico coerente, recuperando naturalmente per quanto possibile anche il rilevante lavoro svolto dalla Commissione bicamerale. Le perplessità venivano però dalla consapevolezza della persistenza di profondi dissensi su taluni nodi politici centrali: ci si riferisce al problema della funzione e della composizione del Senato, per il quale in seno alla Bicamerale era stata delineata una soluzione che l'ulteriore iter parlamentare avrebbe sicuramente dimostrato difficilmente percorribile, e al problema del federalismo fiscale, accantonato ancor prima dell'arresto definitivo dei lavori.

L'insediamento del gabinetto D'Alema riportava al centro del programma di governo e del dibattito parlamentare il tema delle riforme, e proprio mentre la riforma «a Costituzione invariata», una volta giunta al momento decisivo (quello del trasferimento delle risorse) sembrava segnare il passo, il processo di riforma costituzionale si è riattivato su alcuni temi rilevanti (giusto processo, elezione diretta del Presidente, federalismo, autonomia statutaria delle regioni), che costituiscono un «pacchetto» di riforme-stralcio, formalmente autonome, ma sostanzialmente connesse. Anche la Commissione per le questioni regionali ha dato un contributo al dibattito, promuovendo il 30 marzo scorso, a Cagliari, un seminario sulle autonomie speciali nella transizione istituzionale.

È nata così l'idea, anche in concomitanza con l'esame da parte della Commissione delle proposte di legge sul federalismo, di svolgere un'ulteriore, breve indagine, diretta a raccogliere materiale conoscitivo di generale interesse su questa delicata fase istituzionale, in cui la costruzione dello Stato federale si raccorda con il modello, ormai legislativamente delineato, dello Stato decentrato (cosiddetto federalismo amministrativo).

2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'indagine promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul tema «Problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale» è stata deliberata il 1º giugno 1999.

Sono state tenute le seguenti audizioni di esperti della materia: nella seduta del 15 giugno 1999 sono stati sentiti il professor Gianfranco Mor, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, e il professor Michele Scudiero, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli; nella seduta del 22 giugno 1999 il presidente emerito della Corte costituzionale, Aldo Corasaniti; nella seduta del 1º luglio 1999 il presidente emerito della Corte costituzionale, Francesco Paolo Casavola.

«A latere» dell'indagine la Commissione ha naturalmente sentito anche gli esponenti regionali in due audizioni sulle prospettive della riforma federalista: il 27 maggio è stata ascoltata una rappresentanza dei presidenti dei consigli e il 17 giugno una delegazione delle giunte regionali.

3. Le questioni emerse nel corso delle audizioni

Nell'audizione del 15 giugno 1999 il professor Mor ha affrontato tre ordini di questioni: il rapporto tra legislazione di decentramento e riforma federalista; il problema del metodo delle riforme (revisione generale o riforme parziali); il problema delle autonomie speciali.

L'innesto della riforma costituzionale sul processo di devoluzione attuato con la legge Bassanini richiede anzitutto, ad avviso del professor Mor, un'accurata analisi delle funzioni, che si presenta in particolare necessaria in materie, come ad esempio sanità e scuola, anche per evitare che un'imprecisa definizione dei compiti in certi settori consenta poi di aprire brecce a danno dell'autonomia regionale.

Per quanto concerne la questione del metodo delle riforme, cioè dell'alternativa tra una riforma o riscrittura generale della seconda parte della Costituzione e distinte riforme parziali, è preferibile un approccio pragmatico, senza perdere di vista alcuni legami essenziali, che concernono la struttura del Parlamento, il procedimento decisionale del Governo e la composizione della Corte costituzionale. Certamente il ripensamento del bicameralismo è un passaggio avvertito come indispensabile, ma non si deve dimenticare che, ad esempio, il modello Bundesrat potrebbe riproporre un processo di formazione della decisione politica di tipo consociativo per la possibilità, nient'affatto remota, di due diverse maggioranze nei due rami del Parlamento. In una logica che quindi è di ricerca non del risultato migliore, ma di quello semplicemente possibile, forse la riforma del Parlamento potrebbe addirittura essere accantonata, costituzionalizzando la sede decisionale intergovernativa, cioè la Conferenza Stato-regioni-autonomie. Al problema del bicameralismo del Parlamento nazionale si accosta poi quello del bicameralismo regionale, che dovrebbe rappresentare la garanzia praticamente più efficace, in ambito regionale, del rispetto del principio di sussidiarietà. Al riguardo, l'articolo 11 del progetto governativo (A.C. 5830) attribuisce una serie di competenze in ordine alle quali non risulta chiara la natura del relativo atto deliberativo, se cioè si tratti di strumento concertativo o consultivo: la questione però potrebbe anche essere rimessa all'autonomia statutaria delle regioni.

Sul tema della specialità, il professor Mor ha sottolineato la difficoltà di mantenere le specialità storiche (o anche di costruire nuove specialità), se persiste l'idea per cui essa è in funzione del grado di autonomia (legislativa) conferita, una volta che sia rovesciato il criterio di riparto delle competenze, con l'attribuzione allo Stato di limitate materie tipiche. Una prospettiva senz'altro interessante è quella di scindere i due aspetti per verificare se sussistono strumenti adatti alla definizione di politiche differenziate che si realizzino attraverso il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale, ad esempio sul modello dell'articolo 47 dello statuto siciliano. In merito poi alle procedure di approvazione degli statuti speciali, si intravvede in primo luogo la necessità di una normativa transitoria per consentire un rapido adeguamento ai poteri che via via si conferiscono alle regioni ordinarie. A ragione, invece, bisogna distinguere tra disposizioni statutarie che attribuiscono poteri (legislativi) e altre disposizioni statutarie: per le prime non può non sussistere, secondo il professor Mor, una riserva di legge costituzionale; per le seconde deve ritenersi possibile una procedura di modifica come quella prevista per le regioni ordinarie.

Nella seduta del 15 giugno 1999 è stato ascoltato anche il professor Michele Scudiero, che ha osservato innanzitutto come, pur nella non univocità del termine federalismo, se tale nozione si intende come un modo di organizzare il riparto delle competenze ed i rapporti tra i soggetti territoriali, partendo dai primi livelli istituzionali, la legge n. 59 e i decreti legislativi attuativi assumono una fisionomia federalista. Pertanto, secondo questa prospettiva, al vertice del processo di costruzione dell'ordinamento si colloca oggi l'Unione europea e, quindi, in ogni progetto di rimodulazione dei rapporti e nel riparto delle competenze non solo vanno compresi i soggetti di diritto nazionale (quindi, enti locali, regioni e Stato), ma deve assumere un rilievo costante la dimensione europea. Diviene così particolarmente significativa la tendenza – avvertita anche in ordinamenti che sembravano meno disposti a dare forza ai poteri locali come la Francia – a un rafforzamento della rete dei poteri locali concomitante al consolidamento dell'ordinamento sovranazionale. Ne consegue che l'esigenza oggi fortemente sentita di riconoscere agli enti locali una vera e propria autonomia costituzionale discende non tanto dalla necessità di un «ancoraggio» forte della legge n. 59 e della conseguente produzione legislativa, quanto piuttosto dalla forte dimensione che ha assunto l'Europa.

Il professor Scudiero ha anche sottolineato che il ridisegno dei rapporti tra i soggetti territoriali inevitabilmente non si presta a una decisione *uno actu*, ma rientra in una logica di processualità, che, del resto, riscontriamo nell'esperienza maturata in tutti gli ordinamenti a decentramento pluralistico ed anche in quelli concordemente riconosciuti come ordinamenti federali (gli Stati Uniti e la Germania), nei quali il federalismo è passato da alcune concezioni ispirate alla separazione delle competenze (federalismo competitivo), al cosiddetto federalismo cooperativo ed all'affermazione forte dei cosiddetti compiti comuni, per cui si fa strada non una distinzione marcata e conflittuale, ma la ricerca di modalità di collaborazione e di paziente negoziazione politica.

Il problema diviene, quindi, secondo il professor Scudiero, di definire la formula stessa, individuando almeno alcuni punti fermi per identificare quando ci muoviamo nel campo del federalismo e quando in una dimensione diversa. Da questo punto di vista indubbiamente un primo punto consiste nel rovesciamento del criterio della competenza generale residuale riservando al potere centrale le materie considerate come storicamente proprie dello Stato, quindi materie infrazionabili e corrispondenti a bisogni che ugualmente si riferiscono a tutta la comunità nazionale. È chiaro che la territorializzazione dei processi incontra un forte ostacolo ed una non superabile rigidità rispetto ai fenomeni della globalizzazione. L'altro punto importante, che viene ritenuto una costante dell'assetto federale, è quello della partecipazione degli Stati membri, o dei corpi istituzionali che comunque sono riconducibili alla formula del federalismo, innanzitutto al processo di modifica costituzionale. Questo però non basta, perché la decisione fondamentale - che consiste nell'emendamento della Costituzione – non è continua e ripetuta, anche se i processi di revisione costituzionale possono essere ripetuti e costanti proprio sul tema del riparto delle competenze, come mostra l'esperienza della Svizzera la cui costituzione di oggi è molto diversa da quella del 1874 proprio sul versante del riparto delle competenze nella ricerca della stabilizzazione del quadro in base all'evoluzione della società. Vi è quindi il problema della partecipazione all'attività costituzionale non discontinua come la produzione legislativa costituzionale, attraverso ad esempio la seconda camera federale. Questo è un tema delicatissimo ed il disegno di legge presentato dal Governo è caratterizzato da una sorta di self restraint, nel senso che si afferma che la questione della seconda Camera sarebbe da affrontare nel momento in cui vi è una proposta di modificare l'ordinamento in senso federale ma, per dovuto rispetto istituzionale, viene rimessa al Parlamento. Il problema del bicameralismo è centrale se si vuole creare un assetto federale. Il tema della presenza dei rappresentanti delle articolazioni istituzionali a forte decentramento politico costituzionale (in Italia le regioni) apre poi quello della partecipazione di esponenti di esecutivi locali nell'esecutivo centrale. Ad avviso del professor Scudiero vi sono due ulteriori elementi che connotano il modello federale: un potere di organizzazione costituzionale o fondamentale, si deve cioè potenziare la potestà statutaria, e il delicato problema dell'autonomia finanziaria. Questo aspetto si collega con quello della specialità alla quale molte regioni tengono molto o ambiscono. Ora, secondo il professor Scudiero, se pensiamo all'ordinamento ispirato al principio della cosiddetta sussidiarietà istituzionale si dovrebbe «stemperare» il significato di un regionalismo a geometria variabile, tenendo conto delle specifiche ragioni che ancora sussistono in alcune zone, che reclamano un regime differenziato ed una diversità di autonomia. Questa si potrebbe realizzare o riconsiderando le forme di potestà legislativa regionale (soluzione che in Italia non è apparsa molto feconda) o prevedendo una diversità di configurazione sul versante dell'autonomia finanziaria.

Dal Presidente emerito della Corte costituzionale, Aldo Corasaniti, sentito nell'audizione del 22 giugno 1999 è venuto anzitutto un forte monito affinchè il problema delle riforme istituzionali venga trattato prescindendo da valutazioni di politica contingente, ma con un'ottica di lungo periodo, che costituisce l'habitus mentale indispensabile per operare nell'interesse generale. Il dottor Corasaniti ha quindi sottolineato che il federalismo non è soltanto una forma di Stato, ma anche e soprattutto un metodo di governo, cioè di gestione politica, e pertanto una forma di governo. Nel federalismo cooperativo il pilastro fondamentale è la *Politikverflechtung*, l'intreccio delle politiche, secondo il metodo delle codecisioni. Non vi è quindi un'assoluta pregiudizialità delle riforme strutturali dello Stato per convertirlo da nazionale in federale (forma di Stato) rispetto alle altre (forma di governo), ma l'esigenza di procedere contestualmente.

Altro elemento su cui il dottor Corasaniti ha incentrato la sua relazione è il concetto di sussidiarietà, che riprende una teoria (quella degli effetti esterni), secondo la quale il metodo migliore per individuare soggetti e percorsi è quello di fare in modo che i costi e i vantaggi delle decisioni si producano nella sfera interna di interessi e di azioni proprie

dei soggetti di ogni decisione. Si tratta cioè dell'avvicinamento tra coloro che subiscono (o sfruttano) gli effetti delle decisioni e quelli che le adottano, e comunque del rientrare di questi effetti nella sfera di azione dei soggetti che prendono tali decisioni. Sussistono poi esigenze di responsabilizzazione e di democraticità, perchè l'assunzione di responsabilità da parte di centri periferici è conforme ai principi democratici di diffusione del potere anziché di concentrazione di esso. Se è così, l'accentramento o viceversa il decentramento dei poteri di governo non è necessariamente pregiudiziale ai problemi di strutturazione interna dei livelli di governo se non sotto un profilo, quello cioè che occorre stabilire preliminarmente in via generale, astratta e quasi provvisoria, nell'ambito di un percorso riformatore unitario, se ci si orienta verso la prima o la seconda soluzione nel metodo di governo.

Sulla base di queste premesse vi è una lettura critica del testo del Governo (atto Camera n. 5830), in quanto manca in esso una strumentazione attraverso cui le regioni possono effettivamente partecipare al governo dello Stato federale. Siamo di fronte ad una vera e propria limitazione nella considerazione di questi argomenti, perché nel progetto governativo non vi è alcun riferimento alle fonti di produzione normativa, al Parlamento – e specificatamente al bicameralismo – ed all'istituzione di una camera rappresentativa dei governi o degli interessi regionali o delle regioni, neppure su base territoriale.

Un altro elemento di valutazione critica discende dall'inadeguata considerazione dei profili di coerenza e compatibilità tra la struttura *in fieri* dell'Unione politica europea – che è tutt'oggi un'Europa dei governi, anche se il Parlamento europeo è ora dotato di maggiori poteri – e la ristrutturazione dell'ordinamento repubblicano in senso federale. Non si deve necessariamente perseguire una somiglianza o addirittura una specularità fra i due ordinamenti, ma, essendo uno di essi una struttura consolidata e in via di un ulteriore consolidamento, occorre individuarne le linee evolutive, e correlativamente, il modo più adeguato di assicurare la rappresentanza, in esso, e nella gestione di esso, sia degli Stati membri che dei loro enti territoriali.

Infine, il dottor Corasaniti ha posto l'attenzione sul problema del federalismo fiscale, che è strettissimamente connesso con l'allocazione delle competenze. Una netta divisione di competenze (federalismo competitivo) ovvero una adeguata condivisione delle stesse (federalismo cooperativo) sono due opzioni tra loro alternative, tra le quali è indispensabile una scelta chiara ai fini della successiva ripartizione delle risorse.

Nell'audizione del 1º luglio 1999 il Presidente emerito della Corte costituzionale, professor Francesco Paolo Casavola, dopo aver ripercorso i momenti salienti del processo di costruzione dello Stato unitario, si è soffermato criticamente sull'uso del termine «federalismo», rammentando che in realtà il prototipo del modello federalista dell'età moderna si ritrova nel processo di formazione degli Stati Uniti d'America, in cui le colonie americane, divenute Stati indipendenti, sentirono la necessità di cedere parte della loro sovranità ad uno Stato federale che potesse assumere il ruolo di forte soggetto di diritto internazionale. In Italia, invece,

per Stato federale intendiamo un processo del tutto diverso: uno Stato unitario che si disarticola in statualità minori. Si tratta quindi di un modello opposto a quello degli Stati Uniti, in cui si era passati da una pluralità di Stati ad uno Stato unitario. Il problema, secondo il professor Casavola, non è quello di creare Stati subnazionali, ma di riconoscere le comunità al di sotto della statualità: quindi si deve ragionare in termini di diritti della cittadinanza che rappresenta il corpo vivo delle comunità e non in termini di statualità. Questo approccio trova conferma nella vicenda dell'edificazione europea, che segna da un lato il superamento della categoria della statualità, dall'altro l'affermazione del processo federalistico in senso ascendente, e non verso il basso per creare Stati subnazionali. Se alle regioni non diamo i caratteri della vecchia statualità, esse potranno esprimere un protagonismo attivo proprio in questo processo di superamento degli Stati nazionali nella sovranazione europea: potrebbero esercitare i loro poteri per collegarsi con altre regioni e città dell'Europa. Per costruire questo modello lo strumento concettuale di cui si dispone è il principio di sussidiarietà, principio elaborato sia dai giuristi liberali tedeschi dell'ottocento, sia dalla dottrina cattolica, che sancisce la prevalenza della categoria della cittadinanza su quella della statualità e da cui si evince il primato del principio comunitario su quello statualista: non che lo Stato debba estinguersi, ma piuttosto esso deve limitarsi alle quattro prerogative che ne rappresentano la struttura costitutiva (bandiera, spada, moneta e bilancia).

4. Conclusioni

Il paradosso delle riforme

La complessiva esperienza parlamentare, dalla prima alla terza Commissione bicamerale, sembra rappresentare una evidente dimostrazione di quel principio che è conosciuto come «paradosso delle riforme»: quanto più un sistema politico abbisogna di ristrutturarsi, tanto più difficile risulta il conseguimento dell'obiettivo. La necessità di riforme infatti discende da una crisi del processo decisionale politico ed è quindi estremamente difficile, in una fase appunto «critica», produrre decisioni politiche fondamentali come quelle che attengono addirittura al livello della Costituzione formale e materiale.

Anche se non esplicita in questi termini la questione è indirettamente emersa laddove si è richiamata l'esigenza di elaborare i progetti di riforma al di fuori delle preoccupazioni di politica contingente ed in una prospettiva di ampio respiro e di lungo periodo.

È del resto chiaro però che lo «spirito costituente» è mancato nell'azione delle varie Bicamerali, ma non per l'assenza di «buone intenzioni» nei singoli componenti o nelle forze politiche, ma per l'oggettiva impossibilità di scindere i problemi, anche assai rilevanti, di gestione politica ordinaria dal livello «alto» della costruzione di un nuovo edificio costituzionale.

Una manifesta consapevolezza di ciò si profilava ancor prima dell'arresto dei lavori della terza Bicamerale, laddove si riconosceva che, nonostante l'ampiezza degli interventi su tutta la seconda parte della Costituzione, tutt'al più ci si trovava di fronte ad un'ampia revisione costituzionale e non alla programmata (e da taluni paventata) sostituzione della seconda parte della Costituzione. Di qui la necessità di un'alternativa istituzionale: il ricorso ad un'assemblea costituente, che avrebbe però segnato una «rottura» della Costituzione assai rilevante, ovvero più pragmaticamente la delineazione di percorsi di revisione costituzionale graduale (step by step) ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

I limiti dell'attuale fase di progettazione costituzionale

Da un punto di vista astratto la progettazione normativa, come in primo luogo quella costituzionale, deve fondarsi su una precisa idea degli obiettivi da raggiungere. Solo così è possibile elaborare un progetto di massima e passare, anche attraverso l'indispensabile analisi di fattibilità, al progetto esecutivo.

Ora ciò che sembra mancare nell'attuale fase di transizione è proprio una definita nozione, sia pure convenzionalmente accettata, di Stato federale, che indichi l'effettivo obiettivo strategico da raggiungere. Le carenze più evidenti del disegno di legge governativo (Senato federale e federalismo fiscale) impediscono del resto di ricostruire, anche induttivamente, il modello di riferimento. Né sembra che possano esservi dubbi sul fatto che fra gli indici di riconoscimento di una struttura statale di tipo federalista vi sia anzitutto la presenza nel Parlamento di una camera che rappresenti le articolazioni territoriali dotate di autonomia costituzionale, a garantire che la legislazione nazionale sia elaborata, laddove incide sui poteri locali, con il consenso degli stessi. Ugualmente appare irrinunciabile che le regioni godano di adeguate risorse finanziarie per poter promuovere un proprio autonomo programma di governo, nel che si sostanzia l'autonomia politica.

L'elemento strutturale naturalmente non può poi prescindere dal dato storico. Al riguardo, nel corso della sua audizione il professor Casavola ha ricordato come il prototipo del processo di formazione dello Stato federale è quello statunitense, che postula l'aggregazione di più Stati sovrani. Il patto di federazione è un atto del potere costituente e rappresenta il contenuto della costituzione federale. La sua finalità è, all'interno della federazione, di realizzare una pacificazione permanente, con l'attribuzione dello *jus belli* alla federazione. Nel caso italiano il modello federalista, se richiamato senza il necessario approfondimento, appare quindi anacronistico, soprattutto in considerazione della concorrenza e concomitanza di un reale processo federativo qual è quello europeo.

La dimensione europea

Il dato che forse risulta maggiormente trascurato è pertanto quello che oggi presenta invece la massima incidenza sulla sovranità nazionale dei singoli Stati.

Di qui un diffuso richiamo a contestualizzare la riforma nel quadro europeo.

Infatti, già oggi si sperimenta molto chiaramente uno dei tratti essenziali dell'ordinamento federale, quello del primato del diritto federale nei confronti di quello nazionale attraverso il principio della prevalenza dei regolamenti comunitari nei confronti di tutto il diritto nazionale; non soltanto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dei regolamenti ma anche delle stesse direttive quando presentano certe caratteristiche. Fatti questi che impongono naturalmente di considerare con grande attenzione il problema del deficit di legittimazione democratica delle istituzioni comunitarie e di sottolineare l'esigenza di un potenziamento del ruolo del Parlamento europeo nell'equilibrio complessivo dei rapporti di potere tra gli organi dell'Unione europea.

Contemporaneamente al rafforzamento dei poteri dell'Unione si osserva un indebolimento della dimensione statuale, che lascia spazi sempre più ampi all'espressione delle realtà regionali e locali, che spesso dimostrano di saper colloquiare più positivamente tra loro al di là dei confini nazionali, come nell'esperienza delle regioni europee (Euregio Tirolo).

Da questo scenario emerge il ruolo determinante del principio di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà

Il principio di sussidiarietà è tutto incentrato sulla nozione di «comunità» e sull'idea che l'ordinamento complessivo sia la risultante di un pluralismo di formazioni e componenti sociali, che vanno riconosciute come momento collettivo di espressione della personalità umana.

La necessità di un suo esplicito e chiaro inserimento nella riforma federalista è stata sottolineata con forza dai vertici delle istituzioni regionali in due audizioni tenutesi «a latere» dell'indagine, affermando – tra l'altro – che non si può oggi por mano a un disegno di cambiamento costituzionale della Repubblica senza partire da una formulazione di principio sulla sussidiarietà. Si tratta di un passaggio riconosciuto come indispensabile, i cui contenuti sono già impliciti nei principi fondamentali della Carta costituzionale e, in particolare, nell'articolo 2 e nell'articolo 5. La realizzazione del principio di sussidiarietà richiede ovviamente l'impegno di tutte le istituzioni per la definizione di un corretto equilibrio tra i vari livelli di governo, scongiurando il rischio che il fenomeno del centralismo si riproduca a livello regionale.

L'enunciazione forse più precisa del principio di sussidiarietà postula che una comunità di ordine superiore (non in senso gerarchico, ma dimensionale) non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, se non per affiancarla e coordinarne l'azione con le altre componenti sociali per il raggiungimento del bene comune.

La sussidiarietà, dunque, significa in prima istanza assunzione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini. Certamente la sua attuazione non deve però essere intesa come giustificazione dell'attuale articolazione dei livelli di rappresentanza, che risulta eccessiva e frammentaria, onde appare necessario auspicarne una semplificazione. Parimenti l'esigenza di vicinanza del momento decisionale ai cittadini va anche con-

temperata con il diritto dei cittadini medesimi a fruire di servizi pubblici qualitativamente adeguati; ciò comporta quindi la necessità di valorizzare tutti i possibili strumenti atti a favorire i processi di aggregazione tra i comuni più piccoli.

Sotto altro profilo il principio di sussidiarietà potenzialmente esclude le degenerazioni dell'interventismo pubblico; d'altra parte, laddove i poteri sono insufficienti e le risorse non sono effettivamente disponibili bisogna che si ricorra alla comunità maggiore, quindi bisogna risalire all'indietro perché l'aiuto può venire dall'alto.

Vi è inoltre un problema strettamente collegato con questo, cioè quello della distribuzione equa delle risorse almeno dentro quote minimali secondo il principio della solidarietà, di cui si conosce già l'esempio tedesco, che si è soliti definire di «federalismo cooperativo»: il modello tedesco rappresenta un punto di riferimento valido per l'Italia, nonostante le diversità di formazione dello Stato nazionale nel nostro paese e in Germania, perché il modello classico di Stato federale porterebbe certamente al rischio di secessione e a gravi conflitti politici per la mancanza di quello che è il presupposto implicito di un federalismo competitivo, cioè la sostanziale omogeneità delle parti tra di loro e rispetto al tutto.

In sostanza appare necessario riconoscere piena autonomia tributaria alle regioni relativamente a determinati tipi di imposte, ovvero attribuendo una quota certa delle entrate tributarie complessive in rapporto al territorio in cui la ricchezza è stata prodotta o scambiata. Naturalmente è necessario contemperare tale autonomia con l'esigenza di un coordinamento da parte dello Stato della politica finanziaria dei diversi soggetti territoriali, assicurando nel contempo anche la tendenziale perequazione delle condizioni sociali ed economiche in tutto il territorio nazionale.

La sussidiarietà e la solidarietà potrebbero, così intese, rappresentare, sul piano istituzionale, ma anche culturale, un approdo finale capace di coniugare dottrine liberali e dottrine sociali in una sintesi coerente sia con lo spirito della Costituzione vigente, sia con la profonda evoluzione politico-costituzionale dell'Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1999

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ONOREVOLE OLIVIERO DILIBERTO (A010 000, B53ª, 0001°)

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente DEL TURCO, prende la parola il ministro della giustizia, onorevole DILIBERTO, il quale svolge un'ampia relazione sul problema degli organici degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli impegnati nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Pongono quindi quesiti i senatori PERUZZOTTI e CURTO, i deputati MANTOVANO e BOVA, il senatore CENTARO, il deputato MAIOLO, il senatore DIANA, il deputato LUMIA, il senatore MUNGARI, i deputati VENDOLA e BRUNETTI, il senatore RUSSO SPENA, il deputato NAPOLI, il senatore NIEDDU, i deputati SCOZZARI e MANCUSO, il senatore FIGURELLI e il deputato LEONI. Replica quindi agli intervenuti il ministro DILIBERTO. Nel corso della replica svolge un breve intervento il deputato MANCUSO, a cui risponde specificamente il Ministro.

Dopo aver fornito chiarimenti riguardo ad un intervento sull'ordine dei lavori del deputato MANCUSO, il presidente DEL TURCO, ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14. (R029 000, B26 $^{\rm a}$, 0027 $^{\rm o}$)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori (R033 004, B31^a, 0047^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone – se non vi sono obiezioni – che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi) (R139 b00, B31ª, 0040°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 21 ottobre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione si era pronunciata su tutti gli emendamenti presentati accantonando l'emendamento Duva 27 relativo al punto 7) della proposta di parere (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 21 ottobre). Relativamente a tale emendamento fa notare che appare inopportuno richiamare per l'Istituto superiore della sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro modalità di nomina analoghe a quelle vigenti per l'INAIL e per l'INPS.

In effetti l'articolo 7, comma 3 del testo in esame prevede che all'organizzazione degli istituti in questione si provveda con i regola-

menti di cui all'articolo 10 che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 e di cui alle disposizioni vigenti per gli enti di ricerca. Pertanto appare preferibile evidenziare l'analogia con gli enti di ricerca più che con enti previdenziali quali l'INAIL e l'INPS.

Il senatore Antonio DUVA (DS) condivide le considerazioni circa la congruità di un richiamo agli enti di ricerca anche in considerazione del fatto che per il procedimento di nomina degli organi di quegli enti è previsto il parere parlamentare. Tuttavia osserva che il testo del Governo non fa riferimento alle specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 204 relative alle procedure di nomina degli organi degli enti di ricerca. Fa inoltre notare che l'articolo 7 rinvia all'articolo 10 del provvedimento che detta disposizioni sulla nomina degli organi degli enti pubblici diverse da quelle previste per gli enti di ricerca. Appare pertanto opportuno prevedere nel testo una deroga a quanto previsto dall'articolo 10 sulla procedura di nomina richiamando espressamente le relative disposizioni previste per gli enti di ricerca.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente e relatore, precisando che l'articolo 10 reca la disciplina generale per gli enti pubblici diversi dagli enti di ricerca e dagli enti previdenziali, fa notare che all'articolo 7, comma 3 del provvedimento è contenuto un richiamo per l'Istituto superiore della sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro alle disposizioni degli enti di ricerca. Reputa comunque opportuno specificare che il richiamo concerne in particolare la procedura di nomina degli organi degli enti di ricerca. Propone pertanto di riformulare l'emendamento Duva 27 nel seguente modo: «In ordine alle disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 prevista dal testo del Governo si richiama l'esigenza che tali disposizioni abbiano anche riguardo ai procedimenti di nomina previsti per gli enti di ricerca».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Duva 27 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente e relatore, dopo aver evidenziato l'opportunità di segnalare nella proposta di parere l'esigenza di considerare l'Ente nazionale semente elette (ENSE) al di fuori della ricerca in agricoltura, tenendo conto dei compiti di certificazione propri dell'Ente, formula pertanto la proposta di parere quale risulta dalle riformulazione accolte e dagli emendamenti approvati (vedi allegato 1).

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) in relazione al punto 10 della proposta di parere presentata dal relatore fa presente l'opportunità di assicurare un'adeguata presenza di editori ed autori negli organi della SIAE non solo in sede di adozione dello statuto ma anche in sede di adozione del regolamento.

Dichiara di condividere invece tutte le restanti integrazioni apportate al parere per effetto delle deliberazioni intervenute, in particolare le integrazioni relative al coordinamento degli istituti storici e al rinvio a decreti correttivi ed integrativi per l'inserimento di modifiche all'elenco da allegare al provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente e relatore, condivide la richiesta della senatrice D'Alessandro Prisco di assicurare una adeguata presenza di editori ed autori negli organi della SIAE sia in sede di regolamento che in sede di statuto. Propone quindi di eliminare al punto 5.5 l'inciso «in sede di adozione dello statuto di cui ai commi 4 e 5».

La Commissione approva.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) esprime condivisione sulla proposta di parere come riformulata dal relatore sulla base delle deliberazioni della Commissione.

Relativamente al punto 4 nella parte in cui si segnala l'opportunità di decreti correttivi ed integrativi al fine di integrare l'elenco degli enti da allegare al provvedimento, fa notare la utilità di indicare i criteri che il Governo dovrà seguire in sede di esercizio della delega integrativa.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) con riferimento a quanto evidenziato dal deputato Frattini rileva l'inopportunità di criteri da indicare al Governo ai fini dell'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi. In effetti i criteri sono individuati dalla legge delega e dal decreto principale in esame. L'eventuale inserimento nel parere di un riferimento ad ulteriori principi direttivi potrebbe configurare una limitazione al potere di delega integrativa e correttiva.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) sottolinea che la proposta di inserimento di criteri ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge delega e dal provvedimento in esame, nasce dall'esigenza di evitare che in futuro attraverso i decreti correttivi ed integrativi altri enti siano esclusi dalla tabella sulla base di mere ragioni di opportunità. In tal modo si rischierebbe di vanificare il disegno complessivo di snellimento del sistema degli enti pubblici. Reputa pertanto opportuno precisazioni in tal senso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore* fa notare che il richiamo ai decreti correttivi ed integrativi è stato evidenziato nella proposta di parere al fine di richiamare l'attenzione del Governo sulla possibilità di inserire – e non di escludere – ulteriori enti nell'elenco da allegare.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) rilevando che il potere del Governo di emanare decreti correttivi ed integrativi è espressamente previsto nella legge delega e quindi appare superfluo un richiamo allo stesso nel parere della Commissione, propone di eliminare al punto 4) l'intero quarto capoverso. In tal modo resta ferma la possibilità di interventi correttivi ma gli stessi non vengono incentivati.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore* non concorda con la proposta del deputato Massa ritenendo essenziale chiarire nel parere che la Commissione reputa non esaustiva la tabella da allegare al provvedimento.

Propone comunque di eliminare al quarto capoverso il secondo periodo in cui si segnala l'opportunità di procedere laddove necessario ad integrazioni e correzioni dell'elenco attraverso lo strumento dei decreti correttivi ed integrativi.

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale riformulata anche con le integrazioni deliberate dalla Commissione nella seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi) (R139 b00, B31^a, 0064^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 ottobre 1999.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (vedi allegato 4) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 3), esprime parere favorevole sull'emendamento Giaretta 1, Frattini 2, nonchè sulla prima parte dell'emendamento Frattini 6.

Dichiara parere contrario sugli emendamenti Magnalbò 8, Magnalbò 9 e Garra 10.

Invita al ritiro degli emendamenti Frattini 3, Magnalbò 7, Magnalbò 11, Magnalbò 12, Garra 13, Frattini 14, Giaretta 15 nonchè della seconda parte dell'emendamento Frattini 6.

Si riserva di riformulare l'emendamento Frattini 4 e ritiene assorbito nella proposta di parere l'emendamento Magnalbò 5.

La Commissione approva gli emendamenti Giaretta 1 e Frattini 2.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, precisa, in relazione all'emendamento Frattini 3, che il punto 4) della proposta di parere non sopprime la previsione dell'articolo 2, comma 2, del

testo del Governo che prevede la competenza dell'UNIRE in merito al finanziamento degli ippodromi.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira l'emendamento 3 di cui è firmatario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frattini 4 nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 5, alla fine del periodo, le parole «ed ovunque trasmesse» eliminando così il riferimento alla garanzia del diritto d'immagine dei proprietari di cavalli da corsa che risulta materia regolata dal codice civile.

Reputa comunque recepito nella proposta di parere depositata la seconda parte dell'emendamento Frattini 4 fatta eccezione per il riferimento ai centri di addestramento che propone di inserire al punto 2) della proposta di parere dopo le parole «al miglioramento di quelli esistenti».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Frattini 4 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito dalla proposta di parere l'emendamento Magnalbò 5.

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento Frattini 6.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) ritira la restante parte dell'emendamento 6 di cui è firmatario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Magnalbò 7 fa notare che occorre lasciare all'UNIRE la possibilità di stabilire le modalità di trasmissione delle corse.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), insiste sulla votazione dell'emendamento di cui è cofirmatario attraverso il quale si intende riconoscere alle società di corse la possibilità di utilizzare le immagini in differita.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, ribadisce che la trasmissione in differita delle corse potrà essere decisa dall'UNIRE. L'emendamento Magnalbò 7 vanifica pertanto la titolarità in capo all'UNIRE della concessione in esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che l'articolo 2, comma 5 del provvedimento prevede espressamente che l'UNIRE quale concessionario esclusivo del segnale televisivo assicura la diffusione attraverso la rete nazionale e regionale delle riprese televisive delle corse.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 7.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Magnalbò 8 fa notare che il punto 5) della proposta di parere prende in considerazione quanto previsto dalla Conferenza Stato-regioni che ha evidenziato la genericità della formulazione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), fa presente l'opportunità di lasciare all'UNIRE la decisione discrezionale sull'ammontare della quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche da destinare alle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 8.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone con riferimento all'articolo 3, comma 1, di inserire dopo le parole «attività ippica» le seguenti: «in particolare di carattere agonistico».

La Commissione approva.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), ritira l'emendamento 9 di cui è cofirmatario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che quanto previsto dall'emendamento Garra 10 determinerebbe uno squilibrio all'interno del consiglio di amministrazione per evitare il quale nella proposta di parere si prevede l'inserimento anche di un rappresentante del settore del cavallo da sella.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 10 al quale appone la firma il deputato Raffaele Marotta.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, in relazione agli emendamenti Magnalbò 11, Frattini 14 e Giaretta 15, che affrontano il tema dell'incompatibilità, fa notare che la Commissione ha fino ad oggi seguito sul problema in questione un orientamento ben preciso. Pertanto un'eventuale deroga a quell'orientamento, quale quella proposta negli emendamenti in esame, potrebbe risultare una decisione ad personam. Aggiunge che l'accoglimento degli emendamenti suddetti andrebbe contro le stesse aspettative degli operatori del settore che espressamente chiedono il mantenimento del testo del Governo. In caso contrario si creerebbe un precedente poco opportuno per un ente quale l'UNIRE la cui esigenza di riorganizzazione appare preminente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) evidenziando la delicatezza della materia in esame sottolinea l'opportunità di consentire all'ente, nella fase successiva alla riorganizzazione, di utilizzare le professionalità presenti nel settore dell'ippica. A quest'ultimo proposito fa notare che in tale settore l'esperienza diretta postula necessariamente un conflitto di interessi la cui eventuale preclusione rischia di pregiudicare la funzionalità dell'ente stesso. Pertanto appare necessario riflettere su eventuali rimedi.

Fa rilevare che nel proprio emendamento manca il riferimento contenuto nell'emendamento Giaretta 15 ad un apposito regolamento del ministro con cui si provveda alla disciplina dell'amministrazione fiduciaria. In effetti nell'ordinamento sono già presenti strumenti di amministrazione fiduciaria idonei a rimuovere il conflitto di interessi. Non ritiene che l'accoglimento degli emendamenti in questione possa configurare una norma *ad personam* visto che si richiamano in merito al conflitto di interessi principi di carattere generale.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) rileva che il settore dell'ippica appare l'unico settore in cui le competenze risultano strettamente connesse alla partecipazione di interessi. Dichiara di condividere quanto dichiarato dal relatore sull'esigenza per la Commissione di garantire in tale occasione una soluzione omogenea a quella adottata già per altri enti.

Ricorda che in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante il riordino del CONI la Commissione ha condiviso la previsione di un regime di incompatibilità tra il mandato di presidente delle società e il mandato di componente degli organi del comitato al fine di evitare che coloro che abbiano interesse a ricevere finanziamenti non facciano parte degli organi deputati a decidere sugli stessi.

Il regime di incompatibilità previsto all'interno del CONI per i presidenti di società deve ritenersi estensibile anche a coloro che nel settore dell'ippica, pur dotati di competenza professionale, hanno interessi economici diretti nel settore.

Considerando la situazione attuale dell'UNIRE appare opportuno garantire l'eliminazione di qualsiasi genere di conflitto di interessi soprattutto in una fase di riordino per la quale si richiede maggiore snellimento e maggiore trasparenza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che all'interno del mondo dell'ippica sono emersi due diversi orientamenti: da una parte la proposta di assicurare all'interno dell'UNIRE la presenza di persone dotate di competenza professionale nel settore; dall'altra la proposta di escludere dagli organi direttivi dell'ente stesso tali soggetti. Gli emendamenti Magnalbò 11, Frattini 14 e Giaretta 15 propongono l'introduzione di un istituto di carattere generale quale quello dell'affidamento in amministrazione fiduciaria da parte degli interessati ad un comitato di garanti dei beni e dei diritti che possono integrare il conflitto di interessi. In effetti tale previsione potrebbe apparire inopportuna.

Peraltro considerando, sotto il profilo pratico, che l'ente è oggetto di riordino da parte dell'attuale commissario, che a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento si troverebbe in una situazione di incompatibilità, propone, come ritenuto plausibile anche dallo stesso Governo, di prevedere un'attenuazione del regime di incompatibilità in fase di prima

attuazione del decreto in modo da evitare una rimozione immediata degli organi attualmente in carica.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS) esprime perplessità sulla proposta avanzata dal Presidente ritenendo che in tal modo si possa configurare una proroga della gestione commissariale. Considerando che il provvedimento è finalizzato al riordino dell'UNIRE, si dichiara contrario ad inserire nel testo del Governo un'attenuazione di quel regime di incompatibilità previsto già per altri enti riordinati. Coloro che risultano destinatari di risorse finanziarie non possono infatti configurarsi anche come coloro che decidono sul regime dei finanziamenti. Si determinerebbe in tal caso un conflitto di interessi economici al quale si dichiara fermamente contrario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, precisa che la proposta avanzata non intende configurarsi come una proroga della gestione commissariale, ma introdurre in fase di prima attuazione un'attenuazione della disciplina delle incompatibilità.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, ribadisce che l'accoglimento degli emendamenti Magnalbò 11, Frattini 14 e Giaretta 15 con cui si annullano gli effetti previsti all'articolo 4, comma 6, darebbe luogo ad una norma *ad personam* che peraltro non soddisfa le esigenze del mondo dell'ippica. Aggiunge che nel settore dell'ippica sono presenti, contrariamente a quanto si afferma, molte personalità in grado di riordinare l'ente in esame.

Relativamente alla fase di prima attuazione del decreto propone di eliminare all'articolo 10, comma 1, in primo luogo, il riferimento al mantenimento dell'attuale direttore generale sino alla scadenza del mandato e, in secondo luogo, di spostare a 90 giorni il termine per la nomina dei nuovi organi e quindi del segretario generale, in modo da consentire il completamento delle operazioni avviate nella fase di gestione commissariale.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) dichiara di condividere la proposta formulata dal Presidente in base alla quale in sede di prima attuazione del decreto la disciplina delle incompatibilità viene attenuata.

Dichiara pertanto di riformulare il proprio emendamento nel senso indicato dal Presidente prevedendo però in fase di prima attuazione, in luogo dell'attenuazione del regime di incompatibilità, la possibilità di rimuovere il conflitto di interessi secondo le regole dell'ordinamento. Si tratterebbe di una norma valida solo per il periodo transitorio visto che a regime a coloro che versano in una situazione di conflitto di interessi non è riconosciuta alcuna possibilità di utilizzare gli strumenti previsti dall'ordinamento per rimuovere il conflitto medesimo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) richiamando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, fa notare che il testo del

Governo prevede già la possibilità di rimuovere le incompatibilità entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina.

Ribadisce la necessità per la Commissione di pronunciarsi sul tema in esame coerentemente con quanto previsto in sede di riordino di altri enti in modo da evitare la creazione di norme *ad personam*.

Si dichiara invece favorevole alla proposta del relatore di ampliare il termine previsto al comma 2 dell'articolo 10 per la nomina dei nuovi organi dell'UNIRE e del segretario generale. Si dichiara quindi favorevole ad eliminare la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 10 in base alla quale il direttore generale dell'UNIRE rimane in carica sino alla scadenza del contratto vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) riformula il proprio emendamento 14 nel senso di prevedere all'articolo 4, comma 6, la possibilità per i membri dei vari organi di rimuovere il conflitto di interessi mediante il ricorso all'amministrazione fiduciaria.

La Commissione respinge la riformulazione dell'emendamento Frattini 14 e quindi gli emendamenti Magnalbò 11 e Giaretta 15.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone quindi di inserire nella proposta di parere la seguente osservazione: «all'articolo 10 si propone di spostare il comma 2 al posto del comma 1 prevedendo dopo le parole "nuovi organi" le parole "e del segretario generale" e sostituendo il termine di 45 giorni con il termine di 90 giorni; di spostare quindi il comma 1 al posto del comma 2 sopprimendo le parole da "il direttore generale dell'UNIRE..." fino alla parola "mentre"».

La Commissione approva.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), ritira l'emendamento Magnalbò 12 di cui è cofirmatario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbito dalla precedente deliberazione sulla nuova formulazione dell'articolo 10 l'emendamento Garra 13.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, fa notare che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un'ulteriore iniziativa per incidere sulle tradizionali caratteristiche di un ente al cui interno sono maturate, nel corso degli anni, capacità e competenze tali da consentire all'ente di operare con criteri di equilibrio e di efficienza.

Invero le risorse dell'ente sono state sottratte in gran parte dal Ministero delle finanze che ha così acquisito il controllo su tutte le forme di scommessa ippica.

Attraverso i proventi delle scommesse l'UNIRE nel corso degli anni ha acquisito quella autonomia che lo poneva come momento centrale dell'attività ippica.

L'esigenza di rinnovarne le regole era da tempo avvertita ma come momento di ammodernamento non già per determinare il totale cambiamento che adesso si intende introdurre e che vorrebbe l'UNIRE in posizione subordinata rispetto a molteplici esigenze e, quindi, non più in condizione di dettare le linee guida dell'attività ippica italiana.

In virtù di tali considerazioni dalle quali nasce la proposta di riordino all'esame, il gruppo di alleanza nazionale annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione approva (vedi allegato 5).

La seduta termina alle ore 15,10.

Allegato 1

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PROPOSTA DI PARERE COME RIFORMULATA

La Commissione,

premesso che:

l'ambito di applicazione del decreto si estende a tutti gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, salve le deroghe espressamente previste, in virtù della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera b) e successive modificazioni; mentre non si applica agli enti privati controllati direttamente e indirettamente dallo Stato, nè agli enti di ricerca oggetto di separata riforma. Gli articolo 9 e 10 contengono, quindi, una normativa di carattere generale; norme queste ultime che sono del tutto condivisibili nella parte in cui razionalizzano la disciplina degli enti, delegando in larga misura all'autonomia statutaria degli stessi l'adozione della normativa specifica per ciascuno di essi;

l'altra parte del testo riguarda una serie di enti operanti segnatamente nel settore culturale o della ricerca scientifica, che vengono elencati in due tabelle, disponendo per gli enti della prima tabella la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, e per gli enti della seconda tabella, la trasformazione in strutture scientifiche o consorzi universitari, salva l'adozione da parte degli stessi enti, entro un certo termine, della delibera di assumere la personalità giuridica di diritto privato (articoli 2, 3 e 8). Per questa parte, la disciplina proposta dal Governo appare eccessivamente rigida, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli enti, dei quali si propone la privatizzazione, hanno espresso sul punto un orientamento decisamente contrario, e nello stesso senso, gran parte dei mondi culturali ad essi correlati. D'altra parte, la trasformazione nel modo proposto di questi enti non sembra comportare alcun significativo risparmio per lo Stato, nella contribuzione, generalmente esigua, peraltro, che ad essi è destinata. Sul punto, quindi, si propone una soluzione alternativa;

la terza parte della normativa riguarda singole figure di enti, e cioè l'Ente Autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (articolo 2, comma 2), l'ISTAT (articolo 4, comma 3), l'ANAS (articolo 4, comma 4), la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA (articolo 4, comma 5), la SIAE (articolo 5), l'Ente esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma (articolo 6), l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione della sicurezza del lavoro (articolo 7). Norme di diverso spes-

sore e ampiezza non sempre del tutto chiare; mentre restano al di fuori di ogni previsione del testo altri enti, per i quali un intervento legislativo potrebbe essere ritenuto necessario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

- 1. Per quanto riguarda la normativa generale di cui sopra (artico-li 9 e 10), il parere è complessivamente favorevole. Appare tuttavia opportuna la soppressione all'articolo 10, comma 1, lettera g), dell'ultima proposizione (da: «in tale periodo» a: «commissario straordinario»), non sembrando utile limitare il mandato dei presidenti coinvolgendo nel computo il periodo di eventuale loro assunzione della responsabilità dell'amministrazione straordinaria dell'ente. Inoltre si propone di eliminare coma già suggerito dallo stesso Governo all'articolo 10, comma 1, l'espressione «fatta eccezione per quelli aventi struttura associativa» visto che la norma medesima prevede che agli enti associativi si applichino comunque singole sue disposizioni.
- 2. Mentre non si comprende la ragione della massiccia deroga circa l'applicazione della legge rispetto a molteplici enti, stabilita dall'articolo 1, comma 2. La deroga ha un senso esclusivamente per gli enti pubblici economici che, esercitando attività di impresa, presentano esigenze organizzative del tutto proprie. Per gli altri non appaiono opportune deroghe all'applicazione degli articoli 9 e 10, anche tenendo conto del fatto che si tratta di norme, le quali si limitano a dettare criteri di razionalizzazione nella successiva attività statutaria e programmatoria degli enti stessi. Si propone pertanto l'eliminazione di tale disciplina derogatoria.
- 3. Quanto al comma 3 dell'articolo 1, occorre sostituire l'espressione «Autorità indipendenti», con quella ormai in uso di «Autorità di garanzia e di vigilanza» (articolo 4 della legge 265/99).
- 4. Per quanto riguarda la seconda parte della disciplina, quella relativa alla privatizzazione degli enti di cui alle tabelle allegate, si propone una soluzione alternativa a quella prospettata dal Governo, più flessibile, che consenta sia di tener conto della volontà autonomamente espressa dai singoli enti, che in larga parte sono espressione di specifici e ben individuati ambienti culturali, sia di consentire al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, di valutare caso per caso la diversa situazione; provvedendo, in qualche caso, alla privatizzazione, in altri alla trasformazione degli enti in strutture universitarie, in altri ancora a lasciare senz'altro agli enti la natura pubblicistica. Insomma, si propone di procedimentalizzare la disciplina proposta dal Governo, mantenendone nella sostanza inalterati gli obiettivi e l'ispirazione.

Si propone pertanto di unificare le tabelle A e B e di eliminare la previsione di cui all'articolo 2 relativa alla privatizzazione di enti pubblici a prescindere dalla volontà degli stessi. In relazione agli enti elencati nella tabella come unificata si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere con disposizioni regolamentari alla razionalizzazione

e ristrutturazione di enti operanti nel medesimo settore. Gli schemi dei regolamenti così predisposti dovranno essere deliberati previa consultazione degli enti interessati e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per gli enti non coinvolti dal processo di ristrutturazione e riorganizzazione il Governo potrà procedere con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – sempre previa consultazione degli enti – alla privatizzazione o alla trasformazione in strutture scientifiche delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede. Relativamente a quest'ultima ipotesi appare opportuno riformulare l'articolo 3 in modo da escludere la possibilità della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico per gli enti che non siano stati nè privatizzati nè trasformati.

Comunque si propone la cancellazione dalla tabella per alcuni enti, e segnatamente per:

l'Unione accademica nazionale, in quanto costituita dalle maggiori istituzioni accademiche, che sono enti pubblici, con il compito, previsto dalla legge istitutiva dell'Unione stessa, di offrire la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione accademica internazionale (UAI), nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali;

la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in quanto è l'unico ente pubblico nazionale che si occupa istituzionalmente ed in modo esclusivo dell'attuazione e della promozione di iniziative per la lotta contro i tumori. Appare pertanto opportuno mantenere la natura pubblica dell'ente:

la SPORTASS, in quanto incluso tra gli enti, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, che sono esclusi dal riordino degli enti pubblici nazionali come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l'Unione nazionale lotta all'analfabetismo, cui devono essere accomunate l'Opera Montessori di Roma ed il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, in quanto già persona giuridica privata appartenente alla categoria delle istituzioni ausiliarie della scuola di cui agli articoli 549 e 550 del regolamento generale.

In merito alla tabella la Commissione invita il Governo a considerare non esaustivo l'elenco in essa contenuto in quanto alcuni enti che presentano caratteristiche similari a quelle degli enti inseriti possono risultare esclusi. Si segnala pertanto l'opportunità di procedere, laddove necessario, ad integrazioni e correzioni dell'elenco attraverso lo strumento dei decreti correttivi ed integrativi.

Per quanto riguarda gli istituti storici nazionali si propone, per la specifica attività di ricerca storica svolta da tali enti, che sia definito un modello organizzativo strutturato a rete in conformità al modello utilizzato per gli enti di ricerca in agricoltura e gli osservatori astronomici, che ne valorizzi la loro attività di ricerca definita dalle norme istitutive di tali enti.

Si tratta di delicati compiti di promozione della ricerca e dello studio delle fonti della storia d'Italia e di formazione dei docenti a ciò preposti che devono essere valorizzati e tutelati secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente alle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca. La disciplina adottata per gli istituti storici nazionali deve altresì assicurare il corretto adempimento da parte degli istituti medesimi degli obblighi internazionali per conto dell'Italia in materia di partecipazione al Comitè International des Sciences Historiques (CISH).

- 5. Per quanto riguarda la terza parte, si pongono specifici rilievi in ordine a singoli enti:
- 5.1. Per quanto concerne l'Ente autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), si ritiene fondata la posizione espressa dalla Regione, e perciò si propone il trasferimento alla Regione Campania, a titolo gratuito, delle azioni della SEPSA, della quale l'ente è l'unico azionista, visto che la SEPSA stessa costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, mentre la Regione è competente nella materia ai sensi del decreto legislativo 422/97. Per quanto riguarda i dipendenti del soppresso Ente autonomo Volturno, si ritiene che la continuità del rapporto di lavoro debba essere assicurata dalla Regione Campania.
- 5.2. Per quanto concerne l'ISTAT, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:
- «3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico».
- 5.3. Per quanto concerne l'ANAS, al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere le parole da «l'ente è sin d'ora autorizzato...» fino a «di rispettiva competenza e ad» con le seguenti «L'ente, direttamente ovvero attraverso società controllate può...».
- 5.4. Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA, valuti il Governo l'opportunità dell'accorpamento tenendo conto della diversità strutturale e funzionale dei due enti, ferma restando l'esigenza che la loro missione venga valorizzata e ne sia salvaguardata l'unitarietà di esercizio. Si segnala inoltre l'esigenza di prevedere nel testo un richiamo alla normativa sulla mobilità nel pubblico impiego per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.
- 5.5. Al fine di rispettare la natura associativa della SIAE che si esprime, tra l'altro, nella funzione di esattore dei diritti d'autore, occorre assicurare in sede di adozione dello statuto di cui ai commi 4 e 5 una adeguata presenza di autori e editori negli organi dell'ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto proporzionale all'effettivo contributo di ciascuno alla formazione

dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore che tengano conto dell'ordinamento vigente in sede europea.

5.6. In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7), si invita il Governo a disporre l'abrogazione della corrispondente normativa (articolo 48, articolo 45, comma 4, ultima proposizione) contenuta nel decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) visto che la disposizione contenuta nel provvedimento definisce in modo più puntuale l'ambito di competenza dei due enti suddetti.

In ordine alle disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 prevista dal testo del Governo si richiama l'esigenza che tali disposizioni abbiano anche riguardo ai processi di nomina previsti per gli enti di ricerca.

7. Inserire dopo l'articolo 7 il seguente articolo «L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio ed autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'organizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro vigilante che reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per altri enti di ricerca».

- 8. All'articolo 10, comma 1, lettera *c*), si sopprima la previsione della necessità di approvazione del programma di attività da parte dell'autorità vigilante, o si precisino meglio le condizioni in presenza delle quali un ente pubblico viene considerato privo «di alto tasso di autonomia finanziaria».
- 9. All'articolo 10, comma 1, lettera d), si preveda anche forme di intervento dell'ente locale nel cui ambito l'ente pubblico ha la propria sede.
- 10. Si rileva che le previsioni contenute nel testo riguardano solo alcuni enti mentre non si esclude l'opportunità di prevedere disposizioni anche per altri enti.
- 11. Si reputa necessario coordinare la disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali contenuta nel provvedimento con le disposizioni di cui alla legge 70/75. In tal senso appare opportuno prevedere l'abrogazione delle norme della legge n. 70 del 1975 limitatamente alla parte relativa alla disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali, salve specifiche deroghe.
- 12. Si invita il Governo a prevedere che, alla data di entrata in vigore degli statuti degli enti di cui all'articolo 10, sono abrogate le norme di legge in vigore per gli enti medesimi, e segnatamente per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, le quali risultino incompatibili con la disciplina statutaria ovvero sostituite da quest'ultima.

- 13. Valuti il Governo la possibilità e l'opportunità di inserire nel provvedimento una norma che rafforzi la presenza nell'ambito della Consob di personale ad alta specializzazione professionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- 14. Appare necessario estendere all'Agenzia spaziale italiana in materia di contratti di formazione lavoro (di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni) l'autorizzazione già prevista per l'ENEA e gli INFN dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con le medesime modalità ivi previste.
- 15. Si segnala l'opportunità che il nuovo statuto del Club alpino italiano (CAI) da considerarsi secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ente associativo preveda una forte autonomia per il Corpo nazionale del soccorso alpino, cui spetta per legge il soccorso in montagna.
- 16. In conformità a quanto previsto in sede di parere sullo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, si segnala l'opportunità di inserire nel provvedimento la seguente disposizione: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol spa continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CEE) 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999».

Si segnala altresì l'opportunità di considerare l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) al di fuori della riorganizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto dei compiti prevalentemente di controllo, propri dell'ente.

Allegato 2

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PARERE APPROVATO

La Commissione,

premesso che:

l'ambito di applicazione del decreto si estende a tutti gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, salve le deroghe espressamente previste, in virtù della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera b) e successive modificazioni; mentre non si applica agli enti privati controllati direttamente e indirettamente dallo Stato, nè agli enti di ricerca oggetto di separata riforma. Gli articolo 9 e 10 contengono, quindi, una normativa di carattere generale; norme queste ultime che sono del tutto condivisibili nella parte in cui razionalizzano la disciplina degli enti, delegando in larga misura all'autonomia statutaria degli stessi l'adozione della normativa specifica per ciascuno di essi;

l'altra parte del testo riguarda una serie di enti operanti segnatamente nel settore culturale o della ricerca scientifica, che vengono elencati in due tabelle, disponendo per gli enti della prima tabella la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, e per gli enti della seconda tabella, la trasformazione in strutture scientifiche o consorzi universitari, salva l'adozione da parte degli stessi enti, entro un certo termine, della delibera di assumere la personalità giuridica di diritto privato (articoli 2, 3 e 8). Per questa parte, la disciplina proposta dal Governo appare eccessivamente rigida, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli enti, dei quali si propone la privatizzazione, hanno espresso sul punto un orientamento decisamente contrario, e nello stesso senso, gran parte dei mondi culturali ad essi correlati. D'altra parte, la trasformazione nel modo proposto di questi enti non sembra comportare alcun significativo risparmio per lo Stato, nella contribuzione, generalmente esigua, peraltro, che ad essi è destinata. Sul punto, quindi, si propone una soluzione alternativa;

la terza parte della normativa riguarda singole figure di enti, e cioè l'Ente Autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (articolo 2, comma 2), l'ISTAT (articolo 4, comma 3), l'ANAS (articolo 4, comma 4), la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA (articolo 4, comma 5), la SIAE (articolo 5), l'Ente esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma (articolo 6), l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione della sicurezza del lavoro (articolo 7). Norme di diverso spes-

sore e ampiezza non sempre del tutto chiare; mentre restano al di fuori di ogni previsione del testo altri enti, per i quali un intervento legislativo potrebbe essere ritenuto necessario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

- 1. Per quanto riguarda la normativa generale di cui sopra (artico-li 9 e 10), il parere è complessivamente favorevole. Appare tuttavia opportuna la soppressione all'articolo 10, comma 1, lettera g), dell'ultima proposizione (da: «in tale periodo» a: «commissario straordinario»), non sembrando utile limitare il mandato dei presidenti coinvolgendo nel computo il periodo di eventuale loro assunzione della responsabilità dell'amministrazione straordinaria dell'ente. Inoltre si propone di eliminare coma già suggerito dallo stesso Governo all'articolo 10, comma 1, l'espressione «fatta eccezione per quelli aventi struttura associativa» visto che la norma medesima prevede che agli enti associativi si applichino comunque singole sue disposizioni.
- 2. Mentre non si comprende la ragione della massiccia deroga circa l'applicazione della legge rispetto a molteplici enti, stabilita dall'articolo 1, comma 2. La deroga ha un senso esclusivamente per gli enti pubblici economici che, esercitando attività di impresa, presentano esigenze organizzative del tutto proprie. Per gli altri non appaiono opportune deroghe all'applicazione degli articoli 9 e 10, anche tenendo conto del fatto che si tratta di norme, le quali si limitano a dettare criteri di razionalizzazione nella successiva attività statutaria e programmatoria degli enti stessi. Si propone pertanto l'eliminazione di tale disciplina derogatoria.
- 3. Quanto al comma 3 dell'articolo 1, occorre sostituire l'espressione «Autorità indipendenti», con quella ormai in uso di «Autorità di garanzia e di vigilanza» (articolo 4 della legge 265/99).
- 4. Per quanto riguarda la seconda parte della disciplina, quella relativa alla privatizzazione degli enti di cui alle tabelle allegate, si propone una soluzione alternativa a quella prospettata dal Governo, più flessibile, che consenta sia di tener conto della volontà autonomamente espressa dai singoli enti, che in larga parte sono espressione di specifici e ben individuati ambienti culturali, sia di consentire al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, di valutare caso per caso la diversa situazione; provvedendo, in qualche caso, alla privatizzazione, in altri alla trasformazione degli enti in strutture universitarie, in altri ancora a lasciare senz'altro agli enti la natura pubblicistica. Insomma, si propone di procedimentalizzare la disciplina proposta dal Governo, mantenendone nella sostanza inalterati gli obiettivi e l'ispirazione.

Si propone pertanto di unificare le tabelle A e B e di eliminare la previsione di cui all'articolo 2 relativa alla privatizzazione di enti pubblici a prescindere dalla volontà degli stessi. In relazione agli enti elencati nella tabella come unificata si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere con disposizioni regolamentari alla razionalizzazione

e ristrutturazione di enti operanti nel medesimo settore. Gli schemi dei regolamenti così predisposti dovranno essere deliberati previa consultazione degli enti interessati e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per gli enti non coinvolti dal processo di ristrutturazione e riorganizzazione il Governo potrà procedere con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – sempre previa consultazione degli enti – alla privatizzazione o alla trasformazione in strutture scientifiche delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede. Relativamente a quest'ultima ipotesi appare opportuno riformulare l'articolo 3 in modo da escludere la possibilità della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico per gli enti che non siano stati nè privatizzati nè trasformati.

Comunque si propone la cancellazione dalla tabella per alcuni enti, e segnatamente per:

l'Unione accademica nazionale, in quanto costituita dalle maggiori istituzioni accademiche, che sono enti pubblici, con il compito, previsto dalla legge istitutiva dell'Unione stessa, di offrire la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione accademica internazionale (UAI), nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali;

la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in quanto è l'unico ente pubblico nazionale che si occupa istituzionalmente ed in modo esclusivo dell'attuazione e della promozione di iniziative per la lotta contro i tumori. Appare pertanto opportuno mantenere la natura pubblica dell'ente;

la SPORTASS, in quanto incluso tra gli enti, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, che sono esclusi dal riordino degli enti pubblici nazionali come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l'Unione nazionale lotta all'analfabetismo, cui devono essere accomunate l'Opera Montessori di Roma ed il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, in quanto già persona giuridica privata appartenente alla categoria delle istituzioni ausiliarie della scuola di cui agli articoli 549 e 550 del regolamento generale.

In merito alla tabella la Commissione invita il Governo a considerare non esaustivo l'elenco in essa contenuto in quanto alcuni enti che presentano caratteristiche similari a quelle degli enti inseriti possono risultare esclusi.

Per quanto riguarda gli istituti storici nazionali si propone, per la specifica attività di ricerca storica svolta da tali enti, che sia definito un modello organizzativo strutturato a rete in conformità al modello utilizzato per gli enti di ricerca in agricoltura e gli osservatori astronomici, che ne valorizzi la loro attività di ricerca definita dalle norme istitutive di tali enti.

Si tratta di delicati compiti di promozione della ricerca e dello studio delle fonti della storia d'Italia e di formazione dei docenti a ciò preposti che devono essere valorizzati e tutelati secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente alle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca. La disciplina adottata per gli istituti storici nazionali deve altresì assicurare il corretto adempimento da parte degli istituti medesimi degli obblighi internazionali per conto dell'Italia in materia di partecipazione al Comitè International des Sciences Historiques (CISH).

- 5. Per quanto riguarda la terza parte, si pongono specifici rilievi in ordine a singoli enti:
- 5.1. Per quanto concerne l'Ente autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), si ritiene fondata la posizione espressa dalla Regione, e perciò si propone il trasferimento alla Regione Campania, a titolo gratuito, delle azioni della SEPSA, della quale l'ente è l'unico azionista, visto che la SEPSA stessa costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, mentre la Regione è competente nella materia ai sensi del decreto legislativo 422/97. Per quanto riguarda i dipendenti del soppresso Ente autonomo Volturno, si ritiene che la continuità del rapporto di lavoro debba essere assicurata dalla Regione Campania.
- 5.2. Per quanto concerne l'ISTAT, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:
- «3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico».
- 5.3. Per quanto concerne l'ANAS, al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere le parole da «l'ente è sin d'ora autorizzato...» fino a «di rispettiva competenza e ad» con le seguenti «L'ente, direttamente ovvero attraverso società controllate può...».
- 5.4. Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA, valuti il Governo l'opportunità dell'accorpamento tenendo conto della diversità strutturale e funzionale dei due enti, ferma restando l'esigenza che la loro missione venga valorizzata e ne sia salvaguardata l'unitarietà di esercizio. Si segnala inoltre l'esigenza di prevedere nel testo un richiamo alla normativa sulla mobilità nel pubblico impiego per il personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina.
- 5.5. Al fine di rispettare la natura associativa della SIAE che si esprime, tra l'altro, nella funzione di esattore dei diritti d'autore, occorre assicurare una adeguata presenza di autori e editori negli organi dell'ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto proporzionale all'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore che tengano conto dell'ordinamento vigente in sede europea.

5.6. In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7), si invita il Governo a disporre l'abrogazione della corrispondente normativa (articolo 48, articolo 45, comma 4, ultima proposizione) contenuta nel decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) visto che la disposizione contenuta nel provvedimento definisce in modo più puntuale l'ambito di competenza dei due enti suddetti.

In ordine alle disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998 prevista dal testo del Governo si richiama l'esigenza che tali disposizioni abbiano anche riguardo ai processi di nomina previsti per gli enti di ricerca.

7. Inserire dopo l'articolo 7 il seguente articolo «L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio ed autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'organizzazione dell'Istituto si provvede con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro vigilante che reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per altri enti di ricerca».

- 8. All'articolo 10, comma 1, lettera *c*), si sopprima la previsione della necessità di approvazione del programma di attività da parte dell'autorità vigilante, o si precisino meglio le condizioni in presenza delle quali un ente pubblico viene considerato privo «di alto tasso di autonomia finanziaria».
- 9. All'articolo 10, comma 1, lettera *d*), si preveda anche forme di intervento dell'ente locale nel cui ambito l'ente pubblico ha la propria sede.
- 10. Si rileva che le previsioni contenute nel testo riguardano solo alcuni enti mentre non si esclude l'opportunità di prevedere disposizioni anche per altri enti.
- 11. Si reputa necessario coordinare la disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali contenuta nel provvedimento con le disposizioni di cui alla legge 70/75. In tal senso appare opportuno prevedere l'abrogazione delle norme della legge n. 70 del 1975 limitatamente alla parte relativa alla disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali, salve specifiche deroghe.
- 12. Si invita il Governo a prevedere che, alla data di entrata in vigore degli statuti degli enti di cui all'articolo 10, sono abrogate le norme di legge in vigore per gli enti medesimi, e segnatamente per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, le quali risultino incompatibili con la disciplina statutaria ovvero sostituite da quest'ultima.
- 13. Valuti il Governo la possibilità e l'opportunità di inserire nel provvedimento una norma che rafforzi la presenza nell'ambito della Consob di personale ad alta specializzazione professionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

- 14. Appare necessario estendere all'Agenzia spaziale italiana in materia di contratti di formazione lavoro (di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni) l'autorizzazione già prevista per l'ENEA e gli INFN dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con le medesime modalità ivi previste.
- 15. Si segnala l'opportunità che il nuovo statuto del Club alpino italiano (CAI) da considerarsi secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ente associativo preveda una forte autonomia per il Corpo nazionale del soccorso alpino, cui spetta per legge il soccorso in montagna.
- 16. In conformità a quanto previsto in sede di parere sullo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, si segnala l'opportunità di inserire nel provvedimento la seguente disposizione: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol spa continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CEE) 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999».

Si segnala altresì l'opportunità di considerare l'Ente nazionale sementi elette (ENSE) al di fuori della riorganizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto dei compiti prevalentemente di controllo, propri dell'ente.

Allegato 3

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE ONOREVOLE ANTONIO DI BISCEGLIE

La Commissione

- a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine»;
- b) rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) recante la delega al riordino degli enti pubblici non previdenziali, nonchè in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 143/1997 che dispone la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e quindi anche a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
- c) verificata la conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997;
- d) rilevata la necessità di ricondurre a normalità istituzionale la gestione dell'UNIRE dopo sei anni di commissariamento, nonchè di una riforma che garantisca un rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento nazionale del settore dell'ippica e un raccordo con i livelli regionali;
- e) considerato che la riorganizzazione dell'ente UNIRE è finalizzata ad assicurare una maggiore efficienza, trasparenza ed economicità di gestione nel campo dell'ippica;
- f) rilevata l'opportunità di considerare il presente decreto strettamente connesso con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che ha introdotto la generale revisione dell'organizzazione e gestione dei giochi e scommesse sui cavalli;
- g) preso atto delle osservazioni trasmesse dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole «con sede in Roma» ritenendosi preferibile – in analogia a quanto già previsto in sede di riordino di altri enti – demandare allo statuto la determinazione circa la sede;

- 2) sostituire all'articolo 2, comma 1, le parole da «L'UNIRE promuove...» fino a «trottatore italiano» con le seguenti: «L'UNIRE persegue l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con riferimento a qualsiasi impiego ed utilizzazione; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;»
- 3) all'articolo 2, comma 1, appare opportuno prevedere altresì tra le funzioni dell'UNIRE anche la tutela dell'incolumità e il mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;
- 4) all'articolo 2, comma 2, aggiungere dopo la parola «l'UNI-RE» le seguenti «coordina i propri interventi con i programmi regionali di sostegno alle attività agricole e zootecniche e collabora con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulle base delle rispettive competenze funzionali, nel rispetto dei relativi ambiti territoriali e nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore; ...». Sopprimere quindi il comma 2 dell'articolo 3. Inoltre appare opportuno sempre all'articolo 2, comma 2 sostituire la parola «allevatori» con la parola «allenatori»;
- 5) all'articolo 3 appare opportuno prevedere che la determinazione circa la percentuale della quota dei proventi derivanti dalle scommesse da ripartire tra le regioni e le province autonome sia affidata alla concertazione tra il Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e comunque non inferiore al 20 per cento;
- 6) all'articolo 4, comma 1, si preveda la presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in modo da consentire una più equa rappresentanza delle diverse realtà regionali;
- 7) all'articolo 4, comma 3, si garantisca all'interno del Consiglio anche la presenza di professionalità esperte nel settore del cavallo da sella;
- 8) si segnala l'esigenza di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nel senso di prevedere una coincidenza tra il mandato del Consiglio di amministrazione e quello del segretario generale, evitando così un evidente squilibrio in senso tecnocratico;
- 9) all'articolo 6, comma 2, si precisi a quali organizzazioni sindacali nazionali si faccia riferimento: si ritiene in particolare utile la partecipazione sia delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente sia delle organizzazioni professionali del mondo agricolo;
- 10) all'articolo 7, comma 3, si preveda che l'UNIRE gestisce i libri genealogici delle razze equine e le funzioni connesse avvalendosi delle specifiche associazioni nazionali di allevatori, tramite convenzione o delega;

- 11) all'articolo 8 aggiungere dopo le parole «personale dell'UNI-RE» le seguenti «ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici»;
- 12) si segnala, infine, l'opportunità di coordinare le disposizioni del presente decreto con altre disposizioni sulla materia addivenendo anche ad abrogazioni espresse.

Allegato 4

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

EMENDAMENTI

Prima del punto 1 della proposta di parere inserire il seguente: «È opportuno prevedere che l'UNIRE sia classificato ai sensi della Tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 (articolo 1, comma 3), come Ente di 1º Livello».

1. Giaretta, Palma

Al punto 2) penultimo rigo della proposta di parere aggiungere prima delle parole: «dello sviluppo», le seguenti: «della valutazione e».

2. Frattini

Al punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «determina, in particolare, il finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi».

3. Frattini

Al punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«all'articolo 2, comma 5, infine, aggiungere il seguente periodo: "ed ovunque trasmesse garantendo il diritto di immagine dei proprietari di cavalli da corsa";

all'articolo 2 inserire il seguente comma 7: "Eroga contributi a favore degli investimenti diretti alla creazione e alla valorizzazione dei centri di allevamento e allevamento polifunzionale; previene e reprime la diffusione dell'uso delle tecniche dopanti; collabora con il Ministero delle finanze per la promozione e la gestione delle scommesse ippiche"».

4. Frattini

Punto 4

L'intero punto è soppresso e così riformulato: «Appare opportuno, all'articolo 2, comma 2», aggiungere dopo le parole: «degli allevatori», le parole: «degli allenatori».

5. Magnalbò, Bonatesta

Al punto 4) aggiungere infine i seguenti periodi:

al terzo rigo, dopo la parola: «premi» aggiungere le parole: «e provvidenze»; dopo la parola: «artieri», aggiungere le parole: «e delle altre categorie ippiche».

6. Frattini

Punto 4-bis.

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «per la trasmissione», aggiungere le parole: «in diretta».

7. Magnalbò, Bonatesta

Punto 5

È soppresso.

8. Magnalbò, Bonatesta

Punto 6

Sostituire le parole: «due membri», con: «un membro».

9. Magnalbò, Bonatesta

Al punto 6) aggiungere il seguente periodo: «Appare necessaria l'eliminazione dell'appartenenza dei due consiglieri di amministrazione riservati rispettivamente al settore ippico del galoppo e del trotto».

10. Garra

Punto 7-bis.

All'articolo 4, comma 6, si garantisca al coloro che si trovano in condizione di incompatibilità di ovviare mediante la costituzione di blind trust o di altro istituto giuridico che raggiunga gli stessi scopi.

11. Magnalbò, Bonatesta

Punto 8

Dopo le parole: «e quello del segretario generale», aggiungere le seguenti: «della durata di quattro anni per entrambi».

12. Magnalbò, Bonatesta

Al punto 8) aggiungere: «Al nuovo consiglio di amministrazione non dovrebbe essere sottratta la potestà di nomina del futuro segretario generale».

13. Garra

Dopo il punto 8) aggiungere il seguente punto:

«8-bis) All'articolo 4, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma 7:

"7. Le disposizioni del comma precedente non si applicano quanto gli interessati affidano in amministrazione fiduciaria ad un comitato di garanti i beni e i diritti per i quali possa determinarsi un conflitto di interessi"».

14. Frattini

Dopo il punto 8 della proposta di parere inserire il seguente:

All'articolo 4, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma: «6-bis. le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle ipotesi di affidamento in amministrazione fiduciaria, da parte degli interessati, ad un comitato di garanti, dei beni e dei diritti che possono integrare il conflitto di interessi. Con apposito regolamento del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si provvede alla disciplina dell'amministrazione fiduciaria».

15. Giaretta, Palma

Allegato 5

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PARERE APPROVATO

La Commissione

- a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine»;
- b) rilevato che il provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) recante la delega al riordino degli enti pubblici non previdenziali, nonchè in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 143/1997 che dispone la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e quindi anche a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
- c) verificata la conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14 della legge n. 59 del 1997;
- d) rilevata la necessità di ricondurre a normalità istituzionale la gestione dell'UNIRE dopo sei anni di commissariamento, nonchè di una riforma che garantisca un rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento nazionale del settore dell'ippica e un raccordo con i livelli regionali;
- *e)* considerato che la riorganizzazione dell'ente UNIRE è finalizzata ad assicurare una maggiore efficienza, trasparenza ed economicità di gestione nel campo dell'ippica;
- f) rilevata l'opportunità di considerare il presente decreto strettamente connesso con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 che ha introdotto la generale revisione dell'organizzazione e gestione dei giochi e scommesse sui cavalli;
- g) preso atto delle osservazioni trasmesse dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

- 1) Appare opportuno prevedere che l'UNIRE sia classificato ai sensi della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 (articolo 1, comma 3) come ente di primo livello;
- 2) all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole «con sede in Roma» ritenendosi preferibile in analogia a quanto già previsto in sede

di riordino di altri enti – demandare allo statuto la determinazione circa la sede:

- 3) sostituire all'articolo 2, comma 1, le parole da «L'UNIRE promuove...» fino a «trottatore italiano» con le seguenti: «L'UNIRE persegue l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con riferimento a qualsiasi impiego ed utilizzazione; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti nonchè all'incremento dei centri di addestramento; provvede alla valorizzazione e alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali»;
- 4) all'articolo 2, comma 1, appare opportuno prevedere altresì tra le funzioni dell'UNIRE anche la tutela dell'incolumità e il mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;
- 5) all'articolo 2, comma 2, aggiungere dopo la parola «l'UNI-RE» le seguenti «coordina i propri interventi con i programmi regionali di sostegno alle attività agricole e zootecniche e collabora con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulle base delle rispettive competenze funzionali, nel rispetto dei relativi ambiti territoriali e nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore; ...». Sopprimere quindi il comma 2 dell'articolo 3. Inoltre appare opportuno sempre all'articolo 2, comma 2 sostituire la parola «allevatori» con la parola «allenatori», nonchè aggiungere dopo la parola «premi» le parole «e provvidenze»;
- 6) all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine la seguente espressione «ed ovunque trasmesse»;
- 7) all'articolo 3 appare opportuno prevedere che la determinazione circa la percentuale della quota dei proventi derivanti dalle scommesse da ripartire tra le regioni e le province autonome sia affidata alla concertazione tra il Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e comunque in misura non inferiore al 20 per cento. All'articolo 3, comma 1, dopo la parola «ippica» inserire le seguenti «in particolare di carattere agonistico».
- 8) all'articolo 4, comma 1, si preveda la presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in modo da consentire una più equa rappresentanza delle diverse realtà regionali;
- 9) all'articolo 4, comma 3, si garantisca all'interno del Consiglio anche la presenza di professionalità esperte nel settore del cavallo da sella;
- 10) si segnala l'esigenza di coordinare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nel senso di prevedere una coincidenza tra il mandato del Consiglio di amministrazione e quello del segretario generale, evitando così un evidente squilibrio in senso tecnocratico.

- 11) all'articolo 6, comma 2, si precisi a quali organizzazioni sindacali nazionali si faccia riferimento: si ritiene in particolare utile la partecipazione sia delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente sia delle organizzazioni professionali del mondo agricolo;
- 12) all'articolo 7, comma 3, si preveda che l'UNIRE gestisce i libri genealogici delle razze equine e le funzioni connesse avvalendosi delle specifiche associazioni nazionali di allevatori, tramite convenzione o delega;
- 13) all'articolo 8 aggiungere dopo le parole «personale dell'UNI-RE» le seguenti «ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici»;
- 14) si segnala, infine, l'opportunità di coordinare le disposizioni del presente decreto con altre disposizioni sulla materia addivenendo anche ad abrogazioni espresse.
- 15) all'articolo 10 si propone di spostare il comma 2 al posto del comma 1 prevedendo dopo le parole «nuovi organi» le parole «e del segretario generale» e sostituendo il termine di 45 giorni con il termine di 90 giorni; di spostare quindi il comma 1 al posto del comma 2 sopprimendo le parole da «il direttore generale dell'UNIRE...» fino alla parola «mentre».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 15

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile (4269) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA Lino. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri.
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. –
 Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- DEBENEDETTI. Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621)
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.
- VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PARDINI ed altri. –
 Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
 Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FISICHELLA. Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin» (4260).
- PARDINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin» (4281).
- SEMENZATO. Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia (4287).
- DI PIETRO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche (4289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- LA LOGGIA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia (4243).

 MARINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli» (4270).

IX. Esame del documento:

 PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

 Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (n. 560).

GIUSTIZIA (2a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 8,30 e 14,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Antonino CARUSO ed altri. Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FASSONE ed altri. Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).

- SALVATO ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736)
- DI PIETRO ed altri. Norme in materia di operatività dell'articolo
 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui punti di crisi nel Corno d'Africa.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 16

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 10 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabb. 1 e 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236).

FINANZE E TESORO (6^{a})

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 9,30 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali, su tappi di chiusura
e contenitori nonchè del procedimento relativo al confezionamento di
mosti, vini e aceti (n. 559).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 9,30 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dell'atto:

 Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri).
- BRIENZA ed altri. Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI ed altri. Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per la tutela del patrimonio culturale: deliberazione del programma.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 556).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Programma di massima ai fini dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante studi e ricerche per la politica industriale (n. 558).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame dell'atto:

 Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 (n. 557).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (n. 561).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 15,30

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso ospedali della regione Veneto (28, 29 e 30 marzo e 4 e 5 maggio 1999) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incompiute.
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso ospedali della regione Friuli-Venezia Giulia (5 e 6 maggio 1999) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incompiute.
- III. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso ospedali della regione Sardegna (6 e 7 luglio 1999) nell'ambito del settore di indagine sulle strutture sanitarie incompiute.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

- Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (esame nuovo testo C. 6130).
- Ordinamento federale della Repubblica (seguito esame C. 5467 cost., C. 5671, C. 5695 cost., C. 5830 cost., C. 5856 cost., C. 5874, C. 5888 cost., C. 5918 cost., C. 5919 cost., C. 5947 cost., C. 5948 cost., C. 5949 cost., C. 6044 cost.).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 13,30

- Comunicazioni del Presidente.
- Seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica circa le attività di promozione dei referendum, ed esame di un atto di indirizzo.
- Esame di una deliberazione per Tribune referendarie nella regione Sardegna.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 20,30

Audizione dell'onorevole Sergio Mattarella, vice presidente del Consiglio dei ministri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 14

Procedura informativa

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

Audizione dell'Associazione enti previdenziali privati (AdEPP).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

Mercoledì 27 ottobre 1999, ore 19

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Audizione del dottor Guido Rosa, Presidente dell'Associazione fra le banche estere in Italia.